SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 27 settembre 1995.

Integrazione dell'elenco delle località termali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TURISMO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993 con il quale è stato approvato l'elenco delle località termali cui si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 5, comma 5, della predetta legge 19 luglio 1993, n. 236;

Considerato che successivamente all'emanazione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alcune organizzazioni di rappresentanza delle imprese termali hanno presentato istanza rivolta all'inserimento di altre località termali nell'elenco precedentemente formato;

Accertato, sulla base dei criteri definiti in sede di consultazione con le parti sociali e della documentazione di merito ricevuta, che le condizioni prescritte dalla legge ricorrono soltanto per il comune di Città di Castello;

Ritenuto, conseguentemente, che può provvedersi all'integrazione dell'elenco approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993 limitatamente al comune di Città di Castello;

Decreta:

Il territorio del comune di Città di Castello è inserito tra le località indicate nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993.

Roma, 27 settembre 1995

Il Sottosegretario di Stato per il turismo
D'ADDIO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A5857

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 2 ottobre 1995.

Attivazione di discipline presso la Scuola archeologica italiana di Atene relative ai corsi di specializzazione per il triennio 1996-98.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 16 giugno 1995;

Tenuti presenti l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto emanato dal Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 1996 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge 16 marzo 1987, n. 118, del per il triennio 1996-98 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte tardoantica e proto bizantina;
2) epigrafia e antichità greche;
3) topografia e urbanistica antica.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avrà durata triennale.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6067

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1995.

Regolazione dei rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro e l'Azienda autonoma di assistenza al volo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 248, che ha dettato norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti della predetta Azienda, ed, in particolare:

art. 1, comma 1, recante la disposizione che al personale dipendente si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

art. 1, comma 3, volto a stabilire che la spesa derivante dal pagamento dei trattamenti di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato, e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

art. 1, comma 4, inteso a prevedere che l'Azienda è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta;

art. 3, comma 3, concernente l'attribuzione e l'erogazione di trattamenti provvisori di pensione da parte dell'Azienda;

Considerato che, con decorrenza 1° gennaio 1982, in applicazione dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 248, i rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo, nonché dal pagamento dei trattamenti provvisori di pensione, devono formare oggetto di regolamentazione;

Considerato che con lettera n. AV/DG/1309 in data 7 febbraio 1995, l'Azienda ha trasmesso il prospetto contabile delle somme da versare al bilancio dello Stato per il periodo 1° gennaio1982-31dicembre 1994, ammontanti a L. 165.765.603.734, ed ha assicurato che la propria situazione finanziaria consente di far fronte al versamento di tale somma nel corso dell'anno 1995 e che dal medesimo anno può procedersi al pagamento corrente delle somme dovute a titolo di contributo;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, versa all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3467 (capo X), la ritenuta a carico dei dipendenti stabilita dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al capitolo 3449 (capo X) il contributo a proprio carico, in misura pari a due volte l'importo della ritenuta predetta.

Art. 2.

Per i trattamenti provvisori di pensione, già attribuiti ed erogati, l'Azienda trattiene le somme anticipate sugli importi da versare.

Art. 3.

Per la regolarizzazione dei rapporti finanziari relativi al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1994 l'Azienda provvede in unica soluzione con il versamento al bilancio dello Stato della somma di L. 165.765.603.734, che dovrà affluire sul capitolo 3449 di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1995

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1995
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 390

95A5926

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 1995.

Aggiornamento della composizione del Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, ed, in particolare, gli articoli 113 e 114 che prevedono l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1993, con il quale si è provveduto, da ultimo, alla ricostituzione del citato Comitato di coordinamento;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1993, con il quale sono stati sostituiti due membri del predetto Comitato;

Considerato che alcuni componenti di detto Comitato sono stati destinati ad altro incarico o collocati a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del Comitato in parola;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Visto il decreto interministeriale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della difesa, in data 24 ottobre 1994, con il quale è stato istituito il «Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari» per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 8 della citata legge n. 491/1993;

Ritenuta l'opportunità di prevedere la partecipazione di un ufficiale di detto comando ai lavori del Comitato;

Decreta:

Il Comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

Presidente:

Di Salvo dott. Antonino, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Membri:

Morana dott. Giuseppe e Raineri dott. Vittorio, dirigenti, in rappresentanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Artibani dott.ssa Maria Grazia, Quaranta ing. Paolo, dirigenti, e Cerreta dott. Francesco Antonio, ten. col. t. ST della Guardia di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Marchese dott. Ermello, ispettore generale chimico, Consolino dott. Antonio, chimico direttore, e Palombo dott. Mario, colonnello comandante carabinieri antisofisticazioni e sanità, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Salierno dott. Gaetano, vice questore dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Cavanna ing. Paolo, dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Segretario:

Veglia dott. Luca, funzionario agrario, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Ai lavori del Comitato è chiamato a partecipare, altresì, il comandante del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, o, in sua vece altro ufficiale delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1995

L'ispettore generale capo: DI SALVO

95A5952

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 agosto 1995.

Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle pesti suine.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 sulla profilassi della peste suina classica;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 91/685/CEE dell'11 dicembre 1991 che modifica la direttiva 80/217/CEE sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, n. 351, sul regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 85/322/CEE del 12 giugno 1985 relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 che istituisce una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nello studio e nella diagnosi delle pesti suine;

Vista la necessità di adeguare l'attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari e di sistemi di sicurezza e di antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità circa la funzionalità e l'affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Perugia, per essere considerato centro di referenza nazionale per le pesti suine;

Decreta:

Art. 1.

Il centro per lo studio e la diagnosi delle pesti suine, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto centro di referenza nazionale.

Art. 2.

Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, fatte salve le competenze attribuite all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna dal piano italiano per l'eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, approvato con decisione 94/881/CE, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità;

b) fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il confezionamento e l'invio dei campioni al centro di referenza stesso;

c) fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici su campioni prelevati da animali delle specie sensibili ai virus pestosi;

d) conservare gli antigeni standard e i sieri di riferimento, correlati con quelli del centro di referenza dell'Unione europea sia per la peste suina classica (istituto di virologia - facoltà veterinaria - Hannover) sia per la peste suina africana (CISA - Madrid), in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne l'efficacia;

e) provvedere alla differenziazione ed alla conservazione in apposita collezione di ciascuno stipite virale isolato dal materiale ricevuto dai vari istituti zooprofilattici sperimentali, da istituti universitari e dal altri istituti di ricerca;

f) proporre e coordinare le ricerche, d'intesa con il Ministero della sanità, in collegamento con il centro di referenza della Comunità europea, finalizzate all'individuazione di nuovi metodi diagnostici;

g) stabilire rapporti di collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per quanto riguarda le problematiche inerenti la peste suina africana;

h) stabilire rapporti di collaborazione con il centro di referenza dell'Unione europea e con i laboratori di referenza presso gli organismi internazionali, al fine di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili all'aggiornamento costante delle metodologie di laboratorio;

i) effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi previsti dai protocolli ufficiali;

l) provvedere all'allestimento ed alla conservazione di antigeni per la preparazione del vaccino contro la peste suina classica;

m) provvedere alla trasformazione dell'antigene in vaccino da utilizzare in situazioni di emergenza su preventiva autorizzazione del Ministero della sanità;

n) fornire il supporto tecnico, in fase di attuazione dei piani comunitari o nazionali di lotta contro le pesti suine.

Art. 3.

Nell'ambito del centro di referenza è istituito un Comitato di pronto intervento con il compito di operare immediatamente sull'intero territorio nazionale, al fine di assicurare comportamenti corretti ed uniformi volti alla rapida estinzione di focolai.

Art. 4.

I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività, concordando le iniziative riguardanti le pesti suine con il centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 5.

Alle spese di funzionamento del centro di referenza delle pesti suine, l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate, ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questo approvati e verificati.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 297

95A5919

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Accordo di programma «Gioia Tauro».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi di programma diretti ad attuare interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il protocollo d'intesa datato 2 dicembre 1993 sottoscritto, tra l'altro, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il presidente della giunta della regione Calabria, che ha per obiettivo quello di concorrere allo sviluppo economico e occupazionale dell'area di Gioia Tauro ed in particolare del porto, attraverso una serie di interventi infrastrutturali necessari al transhipment di containers;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, che, nel prendere atto degli obiettivi contenuti nel citato protocollo d'intesa, destina 130 miliardi di lire all'attuazione degli interventi previsti dall'intesa stessa a valere sulle residue risorse della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera in data 27 aprile 1994 di riparto delle risorse affluite al Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1992 ed in particolare l'assegnazione di 1.868 miliardi di lire al Ministero del bilancio per le esigenze relative ad accordi e contratti di programma;

Considerato che il piano di investimenti previsto dall'intesa è in corso di realizzazione e sono già stati attivati i corsi di formazione autorizzati dal F.S.E. per 500 partecipanti;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'accordo già sottoscritto dai Ministeri del bilancio, dei trasporti e dal gruppo Contship Italia che tra l'altro prevede il ricorso al cofinanziamento europeo (Q.C.S. 94/99 misura trasporti);

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104/1995 richiamata in premessa è approvato l'accordo sottoscritto il 29 luglio 1994 e riportato in allegato alla presente delibera.

Il quadro finanziario degli interventi è così configurato:

32 miliardi (a valere sulla legge n. 64/1986) già a disposizione del Consorzio industriale di Reggio Calabria;

100 miliardi da assegnare sulle risorse residue legge n. 64/1986;

208 miliardi a carico del soggetto privato;

80 miliardi a carico del Quadro comunitario di sostegno 94/99 (misura Trasporti).

Una diversa configurazione del quadro finanziario o modifiche sostanziali agli interventi previsti nel predetto accordo dovranno essere sottoposti nuovamente al CIPE che dovrà anche essere informato semestralmente sullo stato di realizzazione del progetto.

In attesa della riprogrammazione del Fondo ex art. 19 richiamato in premessa, con la quale si dovrà provvedere all'assegnazione integrativa di lire 100 miliardi a favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il competente servizio della contrattazione programmata dello stesso Ministero provvederà, nel limite di lire 25 miliardi, ad assicurare le risorse per il corrente esercizio a valere sulle assegnazioni già disposte per l'anno 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Il Ministero dei trasporti e della navigazione;

La regione Calabria;

La Contship Italia S.p.a., in nome proprio e per conto e nell'interesse delle proprie controllate Medcenter Container Terminal S.p.a. e La Spezia Container Terminal S.p.a., tutte più brevemente indicate come «CONTSHIP»;

Premesso che:

a) in data 2 dicembre 1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato sottoscritto da:

il Presidente del Consiglio dei Ministri;

il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

il Ministro della marina mercantile;

il Ministro dei lavori pubblici;

il coordinatore del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

il presidente della Giunta della regione Calabria;

il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

il presidente della Contship Italia S.p.a.;

il presidente dell'ENEL S.p.a.,

un «Protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative nel porto di Gioia Tauro» (nel prosieguo più brevemente indicato come «PROTOCOLLO» - allegato sub lettera «A») finalizzato alla realizzazione di rilevanti interventi in grado di contribuire alla soluzione dei gravi problemi economici e occupazionali della provincia di Reggio Calabria e in particolare dell'area di Gioia Tauro e più specificatamente alla valorizzazione del porto (nel prosieguo indicato come «PORTO») nella prospettiva di dare avvio all'attivazione del servizio di transhipment nonché di interventi di promozione e sviluppo della portualità di Gioia Tauro; i contenuti, le finalità, gli obiettivi generali e le modalità operative indicate nel citato PROTOCOLLO si intendono qui integralmente richiamati;

b) il PROTOCOLLO sottoscritto il 2 dicembre 1993 ha come premessa e presupposto l'istanza con la quale in data 3 settembre 1993 la società La Spezia Container Terminal S.p.a. del Gruppo Contship ha chiesto la concessione di una zona demaniale marittima sita nel PORTO, allo scopo di realizzare e gestire un terminal specializzato in trasbordo di contenitori e di carichi unitizzati con il quale si prevede a regime una movimentazione in banchina pari a un milione di containers per anno;

c) l'iniziativa proposta dalla CONTSHIP, di notevole complessità e rilevanza economica, prevede importanti ricadute in un'area, quella di Gioia Tauro, particolarmente depressa con creazione di nuova occupazione diretta e indotta (il progetto predisposto per Gioia Tauro è allegato sub lettera «B» e gli investimenti da realizzare sono dettagliati, per quanto riguarda le opere da realizzare da parte di soggetti pubblici, nelle schede allegate sub lettera «C» e, per quanto riguarda quelle da realizzare dalla CONTSHIP, nelle schede allegate sub lettera «D»; tutti gli investimenti e le opere sono coerenti con quelli indicati nella domanda di concessione presentata dalla CONTSHIP;

d) le PARTI hanno individuato come prioritarie le opere di completamento, da eseguirsi a carico dell'Amministrazione pubblica, strettamente connesse al terminal transhipment e riguardanti in particolare la sistemazione dei piazzali e relative opere accessorie, le opere civili a terra (serbatoi gasolio, recinzioni, capannoni industriali, raccordi ferroviari, vie di corsa delle gru) le opere elettriche ed i dragaggi dei fondali con il ripristino delle quote progettuali;

e) con riferimento all'area del PORTO, sono già in corso numerosi rapporti giuridici e amministrativi così come dettagliato nell'allegato sub lettera «E»; di tali rapporti dovrà tenersi conto al fine di assicurare la valorizzazione economica e sociale degli investimenti pubblici già realizzati e la corretta, rapida ed efficiente gestione del PORTO stesso per le finalità di cui al PROTOCOLLO;

f) le PARTI si sono di conseguenza impegnate ad effettuare tutte le verifiche e gli adempimenti di competenza necessari e propedeutici per la regolarizzazione amministrativa dei rapporti in corso, nonché per la realizzazione ed il completamento delle opere indicate come prioritarie;

g) per la piena e più efficace realizzazione delle opere suddette si ritiene necessaria l'azione integrata di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro necessario adempimento;

h) il PROTOCOLLO individua in un accordo di programma, elaborato e definito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e che preveda e regolamenti gli impegni facenti capo ai diversi soggetti interessati, lo strumento idoneo per realizzare il coordinamento delle azioni di competenza di ciascuno e finalizzate all'esecuzione delle opere e delle attività sopra riferite (nel prosieguo indicato «ACCORDO»); in particolare in sede di sottoscrizione del citato PROTOCOLLO le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad accelerare i processi e l'emanazione dei provvedimenti necessari all'avanzamento delle iniziative individuate;

i) le aree e le opere del PORTO interessate dalla domanda di concessione della CONTSHIP, che a suo tempo erano state realizzate a cura e spese della ex Cassa per il Mezzogiorno e Agensud, sono state consegnate alla Amministrazione marittima con i verbali in data 22 marzo 1991, 9 luglio 1991, 25 ottobre 1993 e 18 marzo 1994;

l) il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con la regione Calabria, ha attivato le procedure necessarie per far beneficiare il progetto proposto dalla CONTSHIP al cofinanziamento comunitario, in virtù dell'interesse pubblico che il progetto stesso riveste per la regione Calabria ed in particolare per l'area di Gioia Tauro;

m) in data 12 aprile 1994 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha autorizzato la stipula dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria in data 24 giugno 1994 alla soc. «La Spezia Container Terminal S.p.a.» (allegato sub lettera «F») per consentire l'anticipata occupazione delle aree oggetto della richiesta concessione, ai fini della realizzazione delle opere per il funzionamento del terminal secondo i programmi approvati in sede istruttoria e con l'obbligo dell'utilizzazione della concessione secondo le indicazioni e gli oneri assunti con il PROTOCOLLO;

n) in data 28 dicembre 1993 la regione Calabria ha avanzato domanda per il finanziamento di un progetto di formazione professionale ai sensi della legge n. 845/1978;

o) le PARTI convengono che i fabbisogni complessivi necessari per la realizzazione delle opere a carico di soggetti pubblici di cui alle schede allegate sub lettera «C» ammontano a complessivi 132 (centotrentadue) miliardi di lire, cui si farà fronte ricorrendo alle disponibilità ex lege 64/1986 e in particolare:

per 32 (trentadue) miliardi di lire alle risorse già assegnate al Consorzio ASI di Reggio Calabria;

per 100 (cento) miliardi di lire alle risorse stanziate dal CIPE con delibera del 21 dicembre 1993;

p) il Ministro del bilancio e della programmazione economica dichiara altresì, e le altre PARTI ne prendono atto, che l'importo complessivo sopra richiamato di lire 132 miliardi deve essere considerato come importo massimo in nessun caso e per nessun motivo superabile.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Premessa e allegati

La premessa e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto.

Art. 2.

Oggetto

Oggetto dell'ACCORDO è la completa realizzazione del progetto di cui all'allegato sub lettera «B» e di tutte le opere di cui agli allegati sub lettere «C» e «D», secondo i contenuti e le modalità ivi indicati.

Le schede progettuali che costituiscono gli allegati sub lettere «C» e «D» precisano in particolare:

a) lo stato di realizzazione delle opere/investimenti già avviati;

b) i livelli di priorità e i termini di inizio degli interventi, siano essi relativi a opere/investimenti già realizzati, ovvero da completare, ovvero da realizzare ex novo;

c) l'esistenza di eventuali presupposti e/o condizioni da conseguire con l'indicazione dei soggetti competenti a metterli in essere;

d) il costo previsto;

e) le fonti di copertura e le modalità di finanziamento;

f) il cronogramma dettagliato che evidenzi i tempi e le date di realizzazione delle opere/investimenti e di inizio della loro utilizzazione e gestione;

g) ogni altro elemento che sia utile fornire con riferimento alla singola opera/investimenti.

Le opere e gli investimenti di cui alle schede allegate costituiscono peraltro un insieme unitario e coordinato di attività indispensabili per perseguire gli obiettivi, condivisi da tutte le PARTI, di massimo sviluppo sostenibile e di sfruttamento equilibrato dell'area del PORTO.

Art. 3.

Costi delle opere

I costi delle opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici, indicate nelle schede di cui all'allegato sub lettera «C» sono previsti come segue:

a) opere civili «prioritarie», per un totale di 32 (trentadue) miliardi di lire, il cui completamento è indispensabile per l'avvio delle attività di transhipment;

b) altre opere civili necessarie per la piena operatività dell'area portuale, per un totale di 100 (cento) miliardi di lire.

Gli investimenti da realizzarsi da parte della CONTSHIP, di cui all'allegato sub lettera «D», sono previsti come segue:

c) investimenti afferenti alla realizzazione di impianti e servizi correlati con la prima fase di attività (anni 1995-1997), per un totale di 213 (duecentotredici) miliardi di lire;

d) investimenti afferenti alla realizzazione di impianti e servizi correlati con la seconda fase di attività (anni 1998-2001), per un totale di 75 (settantacinque) miliardi di lire.

Il totale complessivo dei costi delle opere e degli investimenti ammonta quindi a 420 (quattrocentoventi) miliardi di lire

Art. 4.

Coperture finanziarie

Il finanziamento dei costi delle opere suddette è previsto come segue:

a) per 132 (centotrentadue) miliardi di lire a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica come segue:

quanto ai 32 (trentadue) miliardi di lire relativi ai costi delle opere di cui al precedente art. 3, punto *a)*, utilizzando gli importi in precedenza destinati al finanziamento del progetto strategico PS22/000/AP, già finanziato nel primo triennio di attuazione della legge n. 64/1986;

quanto ai 100 (cento) miliardi di lire relativi ai costi delle opere di cui al precedente art. 3, punto *b)*, utilizzando quelli provenienti dalla riprogrammazione effettuata con delibera CIPE del 21 dicembre 1993 delle residue risorse ex legge 64/1986, già destinate ai progetti strategici;

b) per 288 (duecentottantotto) miliardi di lire relativi ai costi degli investimenti di cui al precedente art. 3, punti *c)* e *d)*, a carico della CONTSHIP, che si avvarrà degli interventi a valere sul Quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999, oggetto delle procedure di cui al punto 1 delle premesse, nella misura massima consentita in equivalente sovvenzione netta (ESN).

La copertura finanziaria attraverso lo stanziamento di risorse messe a disposizione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del precedente punto *a)* sarà peraltro assicurata secondo le procedure di erogazione proprie della Ragioneria generale dello Stato, e previa verifica dei caratteri di funzionalità e di cantierabilità delle opere da finanziare, che dovranno essere attestate dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli organismi regionali interessati al presente ACCORDO.

Art. 5.

Tempi di esecuzione delle opere

Le opere indicate nell'allegato sub lettera «C» dovranno essere completate nei tempi previsti nelle relative schede progettuali e comunque nei termini di seguito fissati:

a) entro il 30 settembre 1995 le opere civili «prioritarie» [per le quali è prevista la spesa di 32 miliardi di lire di cui al precedente art. 3, punto *a)*];

b) entro il 31 gennaio 1999 le altre opere civili [per le quali è prevista la spesa di 100 miliardi di lire di cui al precedente art. 3, punto *b)*]

Gli investimenti indicati nell'allegato sub lettera «D» dovranno essere completati nei tempi previsti nelle relative schede progettuali e comunque nei termini di seguito fissati:

c) entro il 31 dicembre 1997 il completamento della prima fase [per i quali è prevista la spesa di 213 miliardi di lire di cui al precedente art. 3, punto *c)*];

d) entro il 31 dicembre 2001 il completamento della seconda fase [per i quali è prevista la spesa di 75 miliardi di lire di cui al precedente art. 3, punto *d)*].

Art. 6.

Obblighi delle PARTI

Per l'attuazione del presente ACCORDO le PARTI si impegnano come segue:

a) il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà a:

1. assicurare il finanziamento delle opere pubbliche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 3 attraverso l'utilizzazione delle risorse ex legge n. 64/1986, così come specificato all'art. 4, punto *a)*, del presente ACCORDO;

2. attivare, di concerto con la regione Calabria, le procedure per la definizione di un grande progetto e per l'attribuzione del massimo sostegno compatibile con le normative comunitarie a valere sui fondi stanziati nell'ambito del QCS, come definito dalla delibera CIPE del 19 ottobre 1993, integrata dalla delibera del 13 aprile 1994. In particolare, per una parziale copertura finanziaria degli investimenti di cui all'art. 3, punti *c)* e *d)*, si farà ricorso ai fondi stanziati per «altri mezzi di trasporto» (40 MECU) nell'ambito dell'asse prioritario «Trasporti», sottoasse «Porti» del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane per l'obiettivo 1.

b) il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà a:

1. dare corso alla stipula ed all'approvazione dell'atto formale di concessione e di vigilare anche sul rispetto degli impegni assunti dalla CONTSHIP con il presente ACCORDO e con il Protocollo d'intesa del 2 dicembre 1993, oltre che sull'osservanza delle clausole inserite nell'Atto di sottomissione e nell'Atto formale di concessione;

2. dare corso a tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per realizzare il collegamento ferroviario tra il PORTO e la linea Battipaglia-Reggio Calabria;

c) la regione Calabria provvederà a:

1. coordinare tutte le operazioni in modo tale da consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3, punti *a)* e *b)*, nei tempi più brevi, e comunque non oltre i termini previsti al precedente art. 5, punti *a)* e *b)*.

A tal fine la regione Calabria, che per l'esecuzione delle opere si avvarrà del Consorzio ASI di Reggio Calabria, assicurerà le attività seguenti·

si accerterà del rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento ai problemi ambientali, eventualmente anche interessando il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza;

approverà le eventuali modifiche al PRG dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro e/o al PRG portuale, anche attivando le conferenze di servizi che si rendessero necessarie;

vigilerà sull'esecuzione delle opere;

curerà che i contratti di appalto disciplinino in maniera molto puntuale la tempistica dei lavori e prevedano specifiche e minuziose norme che, in caso di mancato, inesatto, e/o ingiustificato e/o colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere stesse, obblighino i contraenti ad adempiere tempestivamente, o consentano immediati interventi sostitutivi affidabili, in modo tale da non ritardare l'attivazione operativa del Progetto ove possibile individuando, già in fase di contratto di appalto, il soggetto o i soggetti realizzatori;

2. cooperare alle procedure di cui ai punti l) e *n)* delle premesse ed al punto *a)* del presente articolo, al fine di consentire l'utilizzazione nella misura massima possibile delle risorse comunitarie stanziate per il quinquennio 1994-1999;

d) la CONTSHIP si obbliga a:

1. realizzare il previsto piano di investimenti di cui all'art. 3, punti *c)* e *d)*, attivando nel porto di Gioia Tauro una movimentazione in banchina, a regime, pari a circa un milione di T.E.U. per anno, e creando nell'area portuale non meno di 450 nuovi posti di lavoro, indotto escluso, che prioritariamente dovranno essere coperti dai quadri di formazione in atto; la CONTSHIP prende atto che la realizzazione degli investimenti, la loro concreta andata a regime e la creazione dei posti di lavoro sono obiettivi essenziali del presente ACCORDO;

2. realizzare nei termini previsti se richiesto, gli interventi sostitutivi previsti al presente punto *c)* 1., per importi comunque non superiori a quelli già oggetto dei contratti di appalto, anticipando infruttiferamente se del caso gli importi stessi.

Per l'attuazione del presente ACCORDO le PARTI PUBBLICHE sono inoltre tenute a:

a. cooperare fattivamente per lo svolgimento delle attività di competenza, impegnandosi in particolare, per quanto di propria responsabilità a:

rimuovere ogni eventuale ostacolo di ordine tecnico, fiscale e/o amministrativo che possa presentarsi, promuovendo e favorendo il rilascio, anche in via surrogatoria, di concessioni, autorizzazioni, deroghe, permessi, pareri, nulla-osta, provvedimenti di espropriazioni e/o di occupazione, d'urgenza, e quanto altro risulti necessario, anche a titolo di presupposto o condizione, per iniziare o portare a compimento gli interventi nei termini specificati nelle schede progettuali;

adottare, se del caso, tutti i più opportuni atti e strumenti amministrativi che consentano di rimuovere eventuali difficoltà nella realizzazione delle opere, ivi compreso l'esercizio di poteri surrogatori e sostitutivi;

b. coordinare le reciproche attività attraverso il COMITATO di cui al successivo art. 7;

c. designare, nell'ambito delle rispettive competenze, il responsabile del procedimento ai sensi del Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, e comunicare tale designazione al citato COMITATO.

Art. 7.

Comitato di coordinamento

È costituito il COMITATO di coordinamento di tutte le attività dedotte nell'ACCORDO, di seguito indicato come il COMITATO.

Il COMITATO, che ha sede in Roma presso gli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è composto da un rappresentante nominato da ciascuna delle PARTI ed è presieduto da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il COMITATO procederà alla nomina di un segretario eletto fra i suoi membri che provvederà a redigere ed a sottoscrivere, unitamente al presidente, tutti i verbali di ciascuna riunione.

Il COMITATO si riunisce tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o dietro richiesta di ciascuna PARTE ove il presidente ne ravvisi l'opportunità.

Il COMITATO è incaricato di:

a) coordinare le attività di competenza di ciascuna delle PARTI;

b) seguire l'esecuzione dell'ACCORDO e in particolare il regolare e corretto andamento, anche temporale, dei lavori indicati nelle schede tecniche allegate sub lettere «B» e «C».

c) valutare, in contraddittorio con le PARTI, le eventuali richieste di variazioni avanzate dalle PARTI stesse ed esprimere in merito il proprio parere al Ministro del bilancio e della programmazione economica; fermo restando che sono in ogni caso ammissibili soltanto le variazioni che siano approvate da tutte le PARTI e che non comportino aumento di spesa.

Il COMITATO, allo scopo di pervenire nei tempi previsti alla realizzazione delle opere indicate nel presente ACCORDO, può disporre, se lo ritiene opportuno, accertamenti, verifiche ed ispezioni, nominando esperti di propria fiducia.

Il COMITATO predispone una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle opere indicate nel presente ACCORDO, con indicazione di eventuali richieste e/o proposte di variazioni, nonché di eventuali scostamenti e ritardi rispetto a quanto previsto.

La relazione viene inviata alle PARTI.

Art. 8.

Norma finale

Fermo restando che in sede di attuazione del presente ACCORDO non possono essere ammesse varianti che comportino aumento della spesa globale prevista, le PARTI dichiarano piena disponibilità a ricercare e ad adottare, ove possibile, ulteriori misure — che dovranno essere integrative o complementari a quelle previste nel presente ACCORDO — qualora ciò risultasse necessario a seguito di accertate maggiori esigenze dell'area industriale di Gioia Tauro e/o del PORTO.

Art. 9.

Durata dell'Accordo

La validità del presente ACCORDO ha durata e termina con la completa realizzazione delle opere di cui agli allegati sub lettere «B» e «C» e con la loro entrata in esercizio e con il definitivo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto ed allegati di corredo.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo ed essere comprovata che mediante atto scritto e sottoscritto da tutte le medesime parti contraenti il presente ACCORDO.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MASERA

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
CILIBERTI

Il presidente della giunta della regione Calabria

Il presidente della Contship Italia

95A5931

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 199/87 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo Carafa di Roccella.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto il piano annuale per il 1987 di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno approvato dal CIPE in data 29 dicembre 1986;

Vista la convenzione n. 199/87, stipulata il 4 febbraio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Napoli, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo Carafa di Roccella;

Viste le risultanze della verifica n. 12 del 22 settembre 1993 dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il rapporto di verifica del 12 dicembre 1994 del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

Vista la nota del servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 8 marzo 1995 con la quale è stata data comunicazione al comune di Napoli dell'avvio di procedimento di revoca;

Considerato che dei lavori di cui in convenzione sono stati realizzati quelli di consolidamento e restauro dei prospetti e non anche le opere di finitura ed impiantistica del primo piano;

Considerato che tale inadempienza non consente la prevista parziale utilizzazione dell'immobile;

Considerato che i lavori risultano sospesi dal giugno 1992;

Visto l'art. 13 della convenzione n. 199/88 che riserva il potere di revoca ove l'ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di revocare il finanziamento regolato con la convenzione n. 199/88 «Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo Carafa di Roccella, di lire 3 miliardi 800 milioni, di cui risultano erogati lire 3 miliardi 225 milioni;

2) di applicare l'art. 13, terzo comma, della convenzione n. 199/88 per l'accertamento, in contraddittorio, dei lavori e delle forniture eseguiti ed utilizzabili e la determinazione delle somme che dovranno restare attribuite al comune di Napoli e di quelle che il comune dovrà restituire.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 200

95A5929

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Variante e proroga di termini relativi alla convenzione n. 8/88 per la realizzazione dell'invaso di Lentini, secondo lotto, canale Zena-Barbajanni-Trigona e Cave al serbatoio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con la quale si approvava il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 8/88, stipulata in data 2 marzo 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica del lago di Lentini, regolante il finanziamento del progetto approvato dal CIPE;

Vista la richiesta del Consorzio di bonifica del lago di Lentini di approvazione della perizia di variante e di concessione della proroga dei termini di convenzione di 1.130 giorni a partire dal 14 agosto 1993;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 26 giugno 1995 e dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 5 maggio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 8/88, che di seguito si elencano:

1) irrobustimento delle arginature a monte delle traverse dei torrenti Zena e Barbajanni; esecuzione di brevi risvolti arginali a valle delle suddette traverse e su entrambe le sponde, intasamento con malta di cemento e sabbia delle platee formate da blocchi di pietrame;

2) leggera rettifica della geometria delle traverse, per la parte in elevazione;

3) adozione di particolari accorgimenti per adottare le paratoie metalliche a settore all'andamento della corrente;

4) adeguamento delle arginature dei suddetti torrenti, con riferimento sia ai materiali impiegati, sia alla geometria delle sezioni da adottare, sia all'andamento planimetrico;

5) sistemazione a verde delle zone a monte delle traverse;

6) realizzazione dei dispositivi di continuità idraulica;

7) copertura, per opere di presa, dei dispositivi di raccolta, dissabbiamento ed immissione delle acque nel canale di derivazione;

8) riadeguamento della configurazione delle arginature all'andamento morfologico delle sponde;

9) revisione ed adattamento del tracciato della nuova s.p. 69;

10) risagomatura degli speroni in blocchi di pietra, copertura degli stessi con terriccio e sistemazione a verde;

11) nuova tipologia delle strade di servizio; copertura delle arginature e della zona circostante con terriccio e piantumazione con essenze locali e canneto;

12) adozione di particolari dispositivi che consentano la riduzione dell'altezza delle strutture metalliche che emergono dalle traverse;

13) realizzazione di una recinzione a protezione dei fondi che fronteggiano la s.p. 16 Lentini-Scordia;

14) adattamento delle strutture onde rendere minimo l'impatto ambientale;

15) l'installazione di un dispositivo di emergenza per l'abbattimento straordinario delle paratoie a ventola delle traverse;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

	(importi in milioni)
Lavori	90.973
Imprevisti	16.574
Lievitazione prezzi	3.000
Spese generali	9.527
IVA	20.302
Ribassi d'asta	7.597
Totale . . .	147.973

c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di 1.130 giorni a partire dal 14 agosto 1993.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 198

95A5930

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo triennale delle università per il triennio 1991-93;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi della Calabria, intesa ad ottenere l'inserimento a statuto di discipline complementari nei dipartimenti di economia politica e di sociologia e scienza politica della facoltà di economia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Viste le delibere di adeguamento delle autorità accademiche dell'Università della Calabria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA

Art. 93.

Storia economica;
Economia industriale;
Economia dell'impresa.

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA POLITICA

Art. 95.

Storia contemporanea
Storia dei movimenti e dei partiti politici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 22 settembre 1995

Il rettore: FREGA

95A5936

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici, e che il loro inserimento è rinviato al regolamento didattico di Ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengano operate sul vecchio statuto;

Considerato che, a sua volta, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 6597 del 27 novembre 1954 ha precisato che ogni aggiunta o modificazione da apportare allo statuto «... deve essere oggetto di deliberazione della facoltà interessata, del senato accademico e del consiglio di amministrazione...»;

Visti i telex del 15 ottobre e 2 novembre 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisano che la frase «Modifica di statuto e regolamento didattico» si deve intendere riferita esclusivamente a modifiche del vecchio statuto riguardante gli ordinamenti didattici;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni tabella XXIX;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche di modifica dello statuto di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria 23 giugno 1992, 6 ottobre 1992, 19 ottobre 1993 e del 24 giugno 1995; del senato accademico del 25 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del 23 giugno 1992, che hanno deliberato l'inserimento a statuto del corso di laurea in ingegneria meccanica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 245/1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Considerato che l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente...»;

Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - viene sostituito dal seguente:

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile;

b) laurea in ingegneria edile;

c) laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

d) laurea in ingegneria elettronica con sede a Matera;

e) laurea in ingegneria meccanica.

Art. 32 - l'art. 32 viene integrato con l'aggiunta del testo seguente:

e) corso di laurea ingegneria meccanica:

N. raggr.	Denominazione	Annualità
A021	Analisi matematica - A012 Geometria - A011 Algebra e logica matematica - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - A022 Calcolo delle probabilità - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1

N. raggr.	Denominazione	Annualità
I270	Ingegneria economico-gestionale - H150 Estimo - P012 Economia politica.	1
H071	Scienza delle costruzioni - H072 Tecnica delle costruzioni.	1
I070	Meccanica applicata alle macchine - I090 Disegno industriale.	1
I050	Fisica tecnica - I152 Principi di ingegneria chimica	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche - I180 Macchine ed azionamenti elettrici.	1
I042	Macchine e sistemi energetici - I041 Propulsione aerospaziale.	1
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali - I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione. . .	1
I210	Elettronica - I240 Automatica. . .	1
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I090	Disegno industriale	1
H011	Idraulica - I030 Fluidodinamica. .	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I110	Impianti industriali meccanici . . .	1
I042	Macchine e sistemi energetici - I060 Misure meccaniche e termiche - I070 Meccanica applicata alle macchine.	1

Art. 33 - l'art. 33 viene integrato con l'aggiunta del testo seguente:

Raggruppamento I030 - Fluidodinamica:

1. Aeroacustica
2. Aerodinamica
3. Aerodinamica degli aeromobili
4. Aerodinamica dei rotori
5. Aerodinamica sperimentale
6. Dinamica dei gas rarefatti
7. Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
8. Fluidodinamica
9. Fluidodinamica ambientale
10. Fluidodinamica dei sistemi naturali
11. Fluidodinamica numerica
12. Fluidodinamica sperimentale
13. Gasdinamica
14. Principi di aeroelasticità
15. Termofluidodinamica

Raggruppamento I041 - Propulsione aerospaziale:

1. Combustione nei sistemi propulsivi
2. Diagnostica dei propulsori
3. Dinamica e controllo dei propulsori
4. Endoreattori
5. Fluidodinamica dei sistemi propulsivi
6. Fluidodinamica delle turbomacchine
7. Impianti propulsivi aeronautici
8. Missilistica
9. Motori per aeromobili
10. Propulsione aerospaziale
11. Propulsori astronautici
12. Sistemi di propulsione missilistica
13. Sperimentazione sui propulsori

Raggruppamento I060 - Misure meccaniche e termiche:

1. Fondamenti della misurazione
2. Metrologia generale meccanica
3. Misure e controlli sui sistemi meccanici
4. Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica
5. Misure e strumentazioni industriali
6. Misure meccaniche, termiche e collaudi
7. Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici
8. Misure termiche e regolazione
9. Norme e procedure di qualificazione meccanica
10. Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche
11. Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie
12. Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche
13. Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche

Raggruppamento I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine:

1. Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche
2. Comportamento meccanico dei materiali
3. Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici
4. Costruzione di macchine
5. Costruzione di macchine automatiche e robot
6. Costruzione di macchine motrici
7. Costruzioni meccaniche di precisione
8. Elementi costruttivi delle macchine
9. Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine
10. Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche
11. Principi e metodologie della progettazione meccanica
12. Progettazione assistita di strutture meccaniche
13. Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico

14. Progettazione e costruzione di macchine speciali
15. Progettazione meccanica con materiali non convenzionali
16. Tecnica delle costruzioni meccaniche
17. Analisi sperimentale delle tensioni
18. Collaudo delle costruzioni meccaniche
19. Controlli non distruttivi
20. Controllo di qualità
21. Diagnostica strutturale
22. Meccanica dei materiali
23. Meccanica sperimentale
24. Costruzione di autoveicoli
25. Costruzione di macchine agricole
26. Costruzione di macchine movimento terra
27. Costruzione di materiale ferroviario
28. Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri
29. Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti
30. Costruzioni automobilistiche
31. Dinamica del veicolo
32. Progettazione degli elementi dell'autotelaio
33. Progetto del trattore agricolo
34. Progetto delle carrozzerie
35. Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo

Raggruppamento I090 - Disegno industriale:
1. Disegno assistito dal calcolatore
2. Disegno di impianti e di sistemi industriali
3. Disegno di macchine
4. Disegno tecnico aerospaziale
5. Disegno tecnico industriale
6. Disegno tecnico navale
7. Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale
8. Fondamenti e metodi della progettazione industriale
9. Grafica computazionale tecnica
10. Metodi di comunicazione tecnica
11. Modellazione geometrica delle macchine
12. Normazione industriale ed ingegnerizzazione

Raggruppamento I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione:
1. Gestione industriale della qualità
2. Macchine utensili
3. Modelli funzionali per l'industria meccanica
4. Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica
5. Processi di produzione robotizzati
6. Produzione assistita da calcolatore
7. Programmazione e controllo della produzione meccanica
8. Sistemi integrati di produzione
9. Studi di fabbricazione
10. Tecnica della saldatura e delle giunzioni
11. Tecnologia meccanica
12. Tecnologie dei materiali non convenzionali
13. Tecnologie della produzione aeronautica
14. Tecnologie generali dei materiali
15. Tecnologie speciali

Raggruppamento I110 - Impianti industriali meccanici:
1. Ergotecnica
2. Gestione degli impianti industriali
3. Gestione dei progetti di impianto
4. Gestione della produzione industriale
5. Impianti di trasporto
6. Impianti industriali
7. Impianti meccanici
8. Impianti speciali
9. Logistica industriale
10. Progettazione degli impianti industriali
11. Servizi generali di impianto
12. Sicurezza dei sistemi di produzione
13. Sistemi di produzione automatizzati
14. Strumentazione industriale
15. Tecnologie industriali

Raggruppamento I180 - Macchine ed azionamenti elettrici:
1. Applicazioni industriali elettriche
2. Azionamenti elettrici
3. Azionamenti elettrici per l'automazione
4. Azionamenti per trazione elettrica
5. Conversione statica dell'energia elettrica
6. Costruzioni elettromeccaniche
7. Diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici
8. Elettronica industriale di potenza
9. Energetica elettrica
10. Macchine elettriche
11. Metodologie di progettazione di macchine elettriche
12. Modellistica dei sistemi elettromeccanici
13. Sensori ed attuatori elettrici
14. Sistemi elettronici di potenza
15. Tecnologie delle macchine elettriche

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 ottobre 1995

Il rettore: BOARI

95A5935

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, adottato con decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992, ed entrato in vigore il giorno successivo a quelo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

D.M. 9 febbraio 1993, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993;

D.M. 11 luglio 1995, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995.

Art. 1.
Organismi responsabili dei controlli

1. *Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'estero - ICE, con il compito dell'attività di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extracomunitari.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.M. n. 72/1993.

— Il regolamento CEE n. 2251/92, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi, è stato pubblicato nella Gazzeta Ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2ª serie speciale. Il primo comma dell'art. 5 di detto regolamento così recita:

«1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità.

Tali organismi possono tuttavia delegare, in tutto o in parte, le proprie competenze a organismi privati riconosciuti ovvero incaricarli delle operazioni di controllo. Il riconoscimento è concesso per un periodo di tre anni, a seguito di una gara organizzata dallo Stato membro fra organismi privati che dispongono di quanto segue:

a) controllori che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'organismo competente;

b) materiale e attrezzature necessarie alle verifiche e alle analisi richieste dal controllo;

c) attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni».

Art. 2.
Soggetti ai quali è consentito l'esercizio delle attività di condizionamento

1. *Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti* **h)** *e* **i)** *dell'art. 2 del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purché abilitati a tale attività dalle leggi vigenti.*

2. *I soggetti di cui al precedente comma 1 possono anche essere autorizzati a gestire impianti di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impianti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o associati.*

3. *L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2 del D.M. n. 72/1993, poi modificato dall'art. 1 del D.M. n. 393/1995.

— Si riporta il testo delle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2251/92, già citato in nota all'art. 1: «*h)* "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce di origine comunitaria o immessa in libera pratica, ai fini della commercializzazione sul territorio della Comunità o dell'esportazione verso i Paesi terzi; *i)* "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce in provenienza da Paesi terzi ai fini dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità».

Art. 3.
Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento

1. I soggetti che intendono *essere autorizzati alla gestione di impianti* di condizionamento devono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 2 del D.M. n. 393/1995.

Art. 4.
Requisito dell'idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) intervenuta dichiarazione di fallimento.

2. Requisiti dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni tipo di società. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, il requisito in parola è riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.

3. Il requisito dell'idoneità morale è comprovato:

a) dal certificato del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o dei singoli soci.

4. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Riferimenti normativi:

— I delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale sono, rispettivamente:

illecita concorrenza con minacce e violenza (art. 513);

frode nell'esercizio del commercio (art. 515);

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516);

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517);

truffa (art. 640);

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*).

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327/1988:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Art. 4. — L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 152/1991, che ha inserito il comma 5-*bis:*

«Art. 3. — 1. L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituto dal seguente:

"Art. 10. — *1.* Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, il cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione; le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione"».*

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 622/1967, recante organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli:

«Art. 5. — L'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa».

La certificazione «antimafia» di cui trattasi è disciplinata dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, di seguito riportato (vedi anche il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi allorché, la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per foniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione, è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione, è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vannno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché, di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché, i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Art. 5.

Requisito dell'idoneità tecnica

1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) per gli agrumi e la frutta fresca:

1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno;

b) per gli ortaggi:

1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.

2. Il requisito di idoneità tecnica è comprovato mediante relazione giurata di uno o più esperti: iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari, dei geometri o degli agrotecnici, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Riferimenti normativi:

— A norma dell'art. 3 del D.M. n. 393/1995 gli agrotecnici, iscritti nel rispettivo albo professionale, sono abilitati a redigere la relazione giurata prevista dal comma 2 del presente articolo.

Art. 6.

Requisiti dell'idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione delle attività di condizionamento.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità finanziaria dei soggetti di cui *all'art. 2, comma 2,* l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA prende in considerazione i bilanci o i conti annuali; i documenti relativi ai fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; quelli concernenti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia; la documentazione relativa ai costi, compreso il prezzo di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto; ogni altro utile elemento documentale riguardante la situazione economica e patrimoniale dei soggetti stessi.

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 4 del D.M. n. 393/1995.

Art. 7.

Attività di condizionamento da parte di impianti collegati

1. I soggetti di cui *all'art. 2, comma 2,* che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilità, nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro il *31 dicembre 1995,* domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti cumulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1. *I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio attività.*

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalità previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, è corredata oltre che dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso art. 8, anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attività di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare. Ferme l'autonomia e la responsabilità gestionali dei singoli soggetti, il disciplinare può prevedere, in particolare, l'esercizio delle attività di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalità di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicità ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni.

3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attività di condizionamento in forma collegata.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

5. *Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 5 del D.M. n. 393/1995.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, è indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e può essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) se trattasi di impresa individuale:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico;

2) residenza e domicilio;

3) numero di codice fiscale e partita IVA;

4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax;

b) se trattasi di società e di organismo associativo:

1) denominazione o ragione sociale;

2) sede e domicilio legale;

3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico;

4) numero di codice fiscale e partita IVA;

5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax.

3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, la seguente ulteriore documentazione:

a) per le imprese individuali:

1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, in data non anteriore a tre mesi;

2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);

b) per le società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica della società (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);

3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la società, dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di

attività, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle società cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente;

4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data anteriore a tre mesi;

c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di data non anteriore a tre mesi;

d) per tutti i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* copia autenticata dell'atto di proprietà o da cui risulti la disponibilità dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

4. *E' istituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta.*

5. *La predetta commissione è composta da:*

a) *un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;*

b) *un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;*

c) *un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE;*

d) *un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;*

e) *un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione;*

f) *un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio.*

6. *In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria.*

7. *I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 3 del D.M. n. 72/1993 e dall'art. 6 del D.M. n. 393/1995.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 622/1967 si veda in nota all'art. 4.

Art. 9.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso del venir meno del requisito della idoneità morale di cui all'art. 4, comma 1. La revoca non è disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso art. 4, siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attività di condizionamento in forma collegata la revoca dovrà essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni;

b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché di perdita del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 6;

c) *nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attività di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modello di etichetta).*

2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5, comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine può essere prorogato per non più di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art. 5, degli impianti cumulati sia da collegare alla volontà di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attività in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilità di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio.

3. *La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell'art. 8, comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 4 del D.M. n. 72/1993 e dall'art. 7 del D.M. n. 393/1995.

Art. 10.

(Abrogato)

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5 del D.M. n. 72/1993. Il testo abrogato era così formulato:

«Art. 10 *(Etichettatura dei prodotti condizionati)*. — 1. Le indicazioni esterne da apporre sui prodotti condizionati ai sensi dell'art. 1 devono figurare in apposite etichette conformi al modello predisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

2. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA provvede a stampare le etichette di cui al comma 1 che, a richiesta, sono distribuite ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di condizionamento. Per la distribuzione delle etichette l'Azienda può avvalersi, mediante apposite convenzioni, degli organismi associativi di produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 e delle loro unioni.

3. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente stabilito dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in relazione ai costi previsti per la stampa e per la distribuzione».

Art. 11.

Controlli sulla commercializzazione dei prodotti

1. *Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualità secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 e dell'art. 1 del presente decreto.*

2. *Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2251/92. A tal fine gli organismi ufficiali di controllo costituiscono un gruppo misto di valutazione.*

3. *Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualità, di cui all'art. 1 del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalità amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).*

4. *A tal fine è istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da:*

a) *direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE;*

b) *dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. Tutela, AIMA e ICE;*

c) *da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA).*

5. *La predetta commissione, sarà in carica per quattro anni, avrà anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attività di programmazione dei controlli.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6 del D.M. n. 72/1993.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione si veda in nota all'art. 1):

«Art. 4. — 1. Gli ortofrutticoli prodotti nella Comunità e destinati, in vista del consumo allo stato fresco, al mercato interno o all'esportazione sono oggetto del controllo di conformità nei luoghi di condizionamento e di carico, o a titolo eccezionale nel ciclo operativo della spedizione, oppure nel centro di controllo designato e, a destinazione, nei luoghi di vendita all'ingrosso o nei centri di distribuzione.

2. Per l'esecuzione del controllo di cui al presente articolo l'operatore o il suo rappresentante notifica all'organismo competente tutte le informazioni necessarie. Esse, comprendono gli elementi d'identificazione dei prodotti, nonché l'indicazione precisa del luogo e del periodo in cui le spedizioni verranno effettuate e della prevista destinazione. Sono dispensati da questo obbligo gli operatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono esentare dalle notificazioni, e dai controlli le merci di peso pari o inferiore a 500 kg per prodotto.

4. Il certificato di controllo di cui all'art. 3, paragrafo 9 è rilasciato per gli ortofrutticoli destinati all'esportazione».

Art. 11-*bis*.

Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità

1. *Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72, gli ortofrutticoli che sono:*

a) *prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;*

b) *avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;*

c) *venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8 del D.M. n. 393/1995.

— I commi 2 e 3 dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1035/72, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 20 maggio 1972) così recitano:

«2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità all'interno di uno Stato membro:

a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centri di condizionamento e d'imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e d'imballaggio.

3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

a) i prodotti avviati verso le industrie di trasformazione, salvo eventuale fissazione di norme di qualità per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;

b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo».

Art. 12.
Divieto di commercializzazione

1. *E' vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento.*

2. Qualora gli organi di cui all'art. 11, preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c)*.

3. *(Abrogato).*

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

5. *Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi, per prodotto, sono esentate dalle notificazioni, di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualità.*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 7 del D.M. n. 72/1993 e dall'art. 9 del D.M. n. 393/1995. Il comma 3, abrogato dal citato art. 7 del D.M. n. 72/1993, erà così formulato: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può stabilire annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate».

— Si riporta l'allegato III al regolamento CEE n. 2251/92 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione si veda in nota all'art. 1):

ALLEGATO III

FAC-SIMILE

	REGOLAMENTO (CEE) N. 2251/92 N. ... (Stato membro)

— Per il testo dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1035/72 si veda in nota all'art. 11-*bis*.

— La legge n. 59/1963 reca norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

— Per il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 si veda in nota all'art. 11.

Art. 12-*bis*.
Registri operatori ed importatori

1. *Presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, vengono istituiti appositi registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.*

2. *Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in:*

a) *registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso;*

b) *registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.*

3. *Le domande per l'iscrizione negli appositi registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995.*

4. *I soggetti non ancora operanti, presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività.*

5. *Le domande, di cui ai commi 3 e 4 dovranno pervenire all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma utilizzando apposito modello, reperibile presso l'AIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3).*

Riferimenti normativi:

— Il presente articolo, aggiunto dall'art. 8 del D.M. n. 72/1993, è stato così sostituito dall'art. 10 del D.M. n. 393/1995.

Allegato n. 1 (comma 1 art. 12)

NOTIFICA DI SPEDIZIONE

All'Ufficio di ____________________

La Ditta ____

con sede in ______________________________ (prov.) ____________

iscritta al registro degli operatori ortofrutticoli col n° ________ notifica che in data ____________

spedirà i sottoelencati prodotti:

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

colli n° ______________ tonn. ______________ di ______________

con destinazione ____________________ a mezzo ____________________

La spedizione sarà effettuata alle ore ______________

- presso il proprio magazzino sito in via ____________________

- presso (*) ____________________ di ____________________

(*) - scalo ferroviario - porto - aereoporto

tramite la casa di spedizioni ________________________________

Responsabile della spedizione è il Signor ________________________________

Data ______________ Firma ____________________

Riferimenti normativi:

— **Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 72/1993.**

Allegato 2 (comma 1 art 12)

FOGLIO N° _______________ DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI

DATA	N° OPERAZ.	IDENTIFICAZIONE SPEDIZIONE				CONTROLLI DI CONFORMITA' (1)												
		PRODOTTO	VARIETA'	ORIGINE	CAT.	A	B1	B2	B3	B4	B5	C	D	E	F	OSSERVAZIONI	ESITO	FIRMA

Da compilare da parte del/i controllore/i dell'operatore esonerato

+ : conforme - : non conforme

LEGENDA

A - Caratteristiche minime
B - Caratteristiche di qualità:
  B1 - Forma
  B2 - Sviluppo
  B3 - Maturazione
  B4 - Colorazione
  B5 - Altri difetti

C - Calibro
D - Tolleranze (calibro e qualità)
E - imballaggio e presentazione
F - Etichettatura

Riferimenti normativi:

— Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 72/1993.

ALLEGATO 1

1	Speditore:	2
		Reg. operatori N. 3
4	Prodotto: 5	Centro condiz. 6 N.
	Varietà: 7	Cat:
	Origine: 8	Calibro 7

LEGENDA:

1: Marchio INE per i prodotti non destinati al mercato nazionale e n. ANE.
2: Marchio d'impresa (eventuale).
3: N. di registro previsto dall'art. 11, par. 3, del regolamento CEE n. 2251/92.
4: Logo CEE riservato alle aziende di cui all'art. 6 del regolamento CEE 2251/92.
5: Indicazione della specie.
6: Centri di condizionamento di cui ai decreti ministeriali n. 339/1992 e n. 72/1993.
7: Quando previsti dalle norme di qualità.
8: Indicazione della regione (Italia).

Riferimenti normativi:

— Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 393/1995.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI UFFICI I.C.E. IN ITALIA

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Sede Centrale:

Via Liszt, 21
00144 Roma
Tel. (06) 59921
Tlx. 610160 - 616488 - 616489 Icerm I
Tlfax. (06) 59926899
Telegr.
Note: Altro numero fax (06) 59926900

NORD

EMILIA-ROMAGNA

Bologna:

Via Milazzo, 17
40121 Bologna
Tel. (051) 255106
Tlx. 510097 Icebo I
Tlfax. (051) 255688
Telegr.

Ravenna:

Via Cesarea, 14
48100 Ravenna
Tel. (0544) 62223
Tlx. 550379 Icera I
Tlfax. (0544) 62304
Telegr.

Ferrara:

Via Mario Poledrelli, 1/B
44100 Ferrara
Tel. (0532) 205215/47668
Tlx. 511679 Icefe I
Tlfax. (0532) 210358
Telegr.

Forlì:

Viale della Libertà, 54
47100 Forlì
Tel. (0543) 30596
Tlx. 550460 Icefo I
Tlfax. (0543) 27064
Telegr.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste:
Via Genova, 9
34121 Trieste
Tel. (040) 6707111
Tlx. 460183 Icets I
Tlfax. (040) 364258
Telegr.
Note: Fax sezione agricola 040-364258
Fax sezione commerciale 040-3783095

Udine:
Viale Ungheria, 7
33100 Udine
Tel. (0432) 505245/505348
Tlx. 461262 Iceud I
Tlfax. (0432) 507369
Telegr.

LIGURIA

Genova.
Via Ravasco, 10/U9
Torre Nuova Carignano-Centro dei Liguri
16128 Genova
Tel. (010) 543112/566596
Tlx. 271330 Icege I
Tlfax. (010) 542094
Telegr.
Note: Sede regionale.

Savona:
Via Gramsci, 8/1.
Casella postale 314
17100 Savona
Tel. (019) 821078/821098
Tlx. 283148 Icesv I
Tlfax. (019) 850796
Telegr.

LOMBARDIA

Milano:
Corso Magenta, 59
20123 Milano
Tel. (02) 480441/4813847
Tlx. 333418 - 310432 Icemi I
Tlfax. (02) 48005523
Telegr.
Note: Fax 02/4816494 progetto moda 02/4815096 Japan Business Group
Sede regionale

PIEMONTE

Torino:
Piazza Castello, 113
10121 Torino
Tel. (011) 5627588/5627796
Tlx. 220019 Iceto I
Tlfax. (011) 5625689
Telegr.
Note: Sede regionale.

Cuneo:
Via Statuto, 6
12100 Cuneo
Tel. (0171) 602145/698571
Tlx. 212426 Icecn I
Tlfax. (0171) 66915
Telegr.

VALLE D'AOSTA

Valle d'Aosta (competente uff. I C.E Torino):
Piazza Castello, 113
10121 Torino
Tel. (011) 5627588/5627796
Tlx. 220019 Iceto I
Tlfax. (011) 5625689
Telegr.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano:
Piazza Walther, 22
Casella postale 298
39100 Bolzano
Tel. (0471) 970097/971589
Tlx. 400448 Icebz I
Tlfax. (0471) 976369
Telegr.

Trento:
Piazza L. da Vinci, 2
Casella postale 354
38100 Trento
Tel. (0461) 980187/980052
Tlx. 401101 Icetn I
Tlfax. (0461) 980052
Telegr.

VENETO

Venezia:
Sestiere S. Croce 1783 - Calle del Megio
30135 Venezia
Tel. (041) 5240689/5240691
Tlx. 410640 Iceve I
Tlfax. (041) 5240690
Telegr.
Note: Sede regionale.

Verona:
Viale del Lavoro, 8
37136 Verona
Casella postale succ. 11
37100 Verona
Tel. (045) 8201155
Tlx. 481417
Tlfax. (045) 8203233
Telegr.

Rovigo:
Piazza Torquato Fraccon, 17
45100 Rovigo
Tel. (0425) 25593/25690
Tlx. 430846 Icero I
Tlfax. (0425) 369015
Telegr.

CENTRO

LAZIO

Ufficio regionale del Lazio:
Via Liszt, 21
00144 Roma-Eur
Tel. (06) 59926849/5992218
Tlx.
Tlfax. (06) 6629
Telegr.
Note: Presso la sede centrale.

Frosinone:
Piazzale De Matthaeis, 41 - Grattacielo Edera
03100 Frosinone
Tel. (0775) 872528
Tlx. 612054 Icefr I
Tlfax. (0775) 270912
Telegr.

Latina:
Via Umberto I, 62
04100 Latina
Tel. (0773) 663810/663854
Tlx. 680827 Icelt I
Tlfax. (0773) 662404
Telegr.

MARCHE

Ancona:
Lungomare Vanvitelli, 6
60121 Ancona
Tel. (071) 200750/203413/2070251
Tlx. 560267 Icean I
Tlfax. (071) 203413
Telegr.
Note: Sede regionale.

S. Benedetto del Tronto:
Viale De Gasperi, 46
63039 S. Benedetto del Tronto
Tel. (0735) 83933
Tlx. 561692 Icesbt I
Tlfax. (0735) 83841
Telegr.

TOSCANA

Firenze:
Via Quintino Sella, 67/69
50136 Firenze
Tel. (055) 661813/661814
Tlx. 571310 Icefi I
Tlfax. (055) 669475
Telegr.
Note: Sede regionale.

Pisa:
Via Puccini, 21
56125 Pisa
Tel. (050) 28274
Tlx. 590313 Icepi I
Tlfax. (050) 20087
Telegr.

UMBRIA

Perugia:
Via R. D'Andreotto, 57
06124 Perugia
Tel. (075) 5003858/5003868
Tlx. 661099 Icepg I
Tlfax. (075) 5003824
Telegr.
Note: Sede regionale.

MEZZOGIORNO

ABRUZZO

Pescara:
Piazza della Rinascita, 51
Casella postale 167
65100 Pescara
Tel. (085) 4216673/36136/4212051
Tlx. 600848 Icepe I
Tlfax. (085) 295378
Telegr.
Note: Sede regionale.

MOLISE

Molise (competente uff. I.C.E. Bari):
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.

BASILICATA

Basilicata (competente uff. I.C.E. Bari):
Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.

CALABRIA

Reggio Calabria:
Corso Garibaldi, 187
Casella postale 153
89100 Reggio Calabria
Tel. (0965) 813360/812697
Tlx. 890125 Icerc I
Tlfax. (0965) 26596
Telegr.
Note: Sede regionale.

Cosenza:

Piazza Loreto, 35
Casella postale 329
87100 Cosenza
Tel. (0984) 35555
Tlx. 800076 Icecs I
Tlfax. (0984) 482968
Telegr.

CAMPANIA

Napoli:

Corso Meridionale, 58 - Pal. Borsa Merci
Casella postale 2184
80143 Napoli
Tel. (081) 283411/283374/5538557
Tlx. 710599 Inace I
Tlfax. (081) 207769
Telegr.
Note: Sede regionale.

Salerno:

Via G. V. Quaranta, 8 - Scala A - Piano V
84100 Salerno
Tel. (089) 224433
Tlx. 722101 Icesa I
Tlfax. (089) 224375
Telegr.

Avellino:

Corso Vittorio Emanuele, 204/A
83100 Avellino
Tel. (0825) 35989
Tlx. 721299 Iceav I
Tlfax. (0825) 781558
Telegr.

Caserta:

Via Ferrarecce, 75 - Scala 13 - Int. 18
81100 Caserta
Tel. (0823) 328960
Tlx. 721222 Icece I
Tlfax. (0823) 325826
Telegr.

PUGLIA

Bari:

Piazza Massari, 6 - Palazzo Diana
Casella postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 5213374
Tlx. 810320 Iceba I
Tlfax. (080) 5242482
Telegr.
Note: Competente per il Molise e la Basilicata
Sede regionale

Foggia:

Via Zara, 15
71100 Foggia
Tel. (0881) 622641
Tlx. 810830 Inace I
Tlfax. (0881) 671418
Telegr.

Taranto:

Piazza Dante, 24 - P.le pedonale Bestat
74100 Taranto
Tel. (099) 376408
Tlx. 860117 Iceta I
Tlfax. (099) 376408
Telegr.

SARDEGNA

Cagliari:

Via Cavalcanti, 8
09128 Cagliari
Tel. (070) 494111
Tlx. 790209 Iceca I
Tlfax. (070) 400951
Telegr.
Note: Sede regionale

SICILIA

Palermo:

Via Roma, 457
Casella postale 108
90139 Palermo
Tel. (091) 321744
Tlx. 910209 Icepa I
Tlfax. (091) 582289
Telegr.
Note: Sede regionale

Messina:

Via La Farina, 40 - Isolato 196
98123 Messina
Tel. (090) 2932933
Tlx. 980103 Iceme I
Tlfax. (090) 2937807
Telegr.

Siracusa:

Via Eumelo, 80
Casella postale 129
96100 Siracusa
Tel. (0931) 69077
Tlx. 970245 Ice SR I
Tlfax. (0931) 61781
Telegr.

Catania:

Piazza Roma, 9
95125 Catania
Tel. (095) 446853/448459
Tlx. 970304 Icect I
Tlfax. (095) 437148
Telegr.

Riferimenti normativi:

— Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 393/1995.

ALLEGATO 3

ENTE PER
GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

SCHEDA TECNICA

N. DOMANDA | PARTITA IVA | CODICE FISCALE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE | COMUNE | PROV. | CAP

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

1

DITTA | PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

SE PERSONA FISICA:

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE | TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

3

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dalla sede legale) | TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

4

RAPPRESENTANTE LEGALE | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

QUADRO B - DATI TECNICO - ECONOMICI DELLA DITTA

5

CLASSIFICAZIONE DITTA

1 - OPERATORI

[1] GROSSISTI DI MERCATO

[2] GROSSISTI FUORI MERCATO

[3] CENTRALI DI ACQUISTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

[4] ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI - SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[5] COOPERATIVA DI PRODUTTORI - SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[6] SPEDITORI IN AREA COMUNITARIA

[7] PRODUTTORE AGRICOLO

[8] ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI - ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

[9] COOPERATIVA DI PRODUTTORI - ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

[10] ESPORTATORI VERSO I PAESI EXTRACOMUNITARI

N.B. I soggetti che intendono essere autorizzati all'esercizio di un impianto di condizionamento devono compilare il quadro (C).

2 - IMPORTATORI

[1] IMPORTATORI (DA PAESI EXTRACOMUNITARI)

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (vedi tabella 1)

QUADRO C - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

TITOLO DI POSSESSO: 1 PROPRIETÀ 2 AFFITTO 3 COMODATO 4 CONCESSIONE 5 ALTRE

DI PROPRIETÀ (solo se diversa dalla ditta operatrice):

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

MAGAZZINO SUPERFICIE COPERTA mq. | MAGAZZINO SUPERFICIE SCOPERTA mq.

CAPACITÀ LAVORATIVA GIORNALIERA q.li | IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI q.li

ATTREZZATURE (vedi codici tabella 2) | IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA q.li

Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

TITOLO DI POSSESSO: 1 PROPRIETÀ 2 AFFITTO 3 COMODATO 4 CONCESSIONE 5 ALTRE

DI PROPRIETÀ (solo se diversa dalla ditta operatrice):

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

MAGAZZINO SUPERFICIE COPERTA mq. | MAGAZZINO SUPERFICIE SCOPERTA mq.

CAPACITÀ LAVORATIVA GIORNALIERA q.li | IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI q.li

ATTREZZATURE (vedi codici tabella 2) | IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA q.li

Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO | NUMERO | TELEX

COMUNE | PROV. | C.A.P. | TELEFAX

TITOLO DI POSSESSO: 1 PROPRIETÀ 2 AFFITTO 3 COMODATO 4 CONCESSIONE 5 ALTRE

DI PROPRIETÀ (solo se diversa dalla ditta operatrice):

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

MAGAZZINO SUPERFICIE COPERTA mq. | MAGAZZINO SUPERFICIE SCOPERTA mq.

CAPACITÀ LAVORATIVA GIORNALIERA q.li | IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI q.li

ATTREZZATURE (vedi codici tabella 2) | IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA q.li

Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La scheda tecnica, compilata a macchina o in stampatello in ogni sua parte dovrà pervenire all'AIMA entro la data di scadenza prevista, come precisato nelle comunicazione allegate alla scheda stessa; per l'inoltro della scheda tecnica, da effettuarsi a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzare unicamente la busta allegata.

Ogni scheda tecnica è costituita da:

— QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA;

— QUADRO B - DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA;

— QUADRO C - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

Questo quadro contiene le informazioni della Ditta per cui si richiede l'iscrizione al registro e del suo rappresentante legale. I relativi dati vanno dettagliati come segue:

DITTA

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se si tratta di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio se persona fisica oppure alla sede legale se persona giuridica. Se l'indirizzo o la sede legale sono variati rispetto a pratiche precedentemente presentate in AIMA, per tutte saranno considerati validi i dati contenuti nel presente modulo.

UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'Azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Nel caso in cui l'azienda si estenda su più comuni, riportare l'indicazione del centro aziendale o della frazione di maggior estensione.

RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro (solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica) riportando i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda.

QUADRO B - DATI TECNICO-ECONOMICI DELLA DITTA

In questo quadro vanno indicate sia la classificazione operativa della Ditta in esame che la tipologia dei prodotti trattati.

CLASSIFICAZIONE DITTA

Indicare la classificazione operativa della ditta barrando la relativa casella (si raccomanda di barrare una e una sola casella).

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Indicare i prodotti oggetto di commercializzazione da parte della ditta riportando i relativi codici dedotti dall'allegata Tabella 1.

QUADRO C - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Questo quadro va compilato se la Ditta effettua il condizionamento dei prodotti commercializzati.
In questo caso vanno riportate le informazioni richieste per ogni tipo di condizionamento utilizzato dalla Ditta.
L'indicazione dell'ubicazione dell'impianto va indicata solo se diversa dalla sede legale (o dal domicilio) della ditta, indicata nel Quadro A.
Barrare la casella corrispondente al titolo di possesso relativo all'impianto; se quest'ultimo non è di proprietà della ditta riportare i dati anagrafici del proprietario.
Indicare le caratteristiche dell'impianto riportando i dati richiesti relativamente ai magazzini, alla capacità lavorativa e agli impianti frigoriferi, tali informazioni, espresse in mq. o q.li, vanno indicate per intero, cioè arrotondando le eventuali cifre decimali all'unità inferiore o superiore (es. q.li 137,65 va indicato q.li 138).
Indicare inoltre le attrezzature presenti nei singoli impianti di condizionamento utilizzando i codici dalla Tabella 2.

Riferimenti normativi:

— Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 393/1995.

TABELLA 1 PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTI
1	Agrumi (arance, limoni, mandarini, clementine, satsuma, ibridi)
2	Pomacee (mele e pere da tavola)
3	Drupacee (albicocche, pesche, nettarine, susine/prugne, ciliege)
4	Kiwi
5	Uva da tavola
6	Fragole
7	Agli
8	Cipolle
9	Carote
10	Ortaggi a foglia (cavoli cappucci e verzotti, spinaci, sedani da costa, lattughe, indivie ricce e scarole, cicorie Witloof)
11	Ortaggi a frutto (fagiolini, melanzane, peperoni dolci, piselli da sgranare, pomodori, zucchine, cetrioli)
12	Altri ortaggi (asparagi, carciofi, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, porri)

TABELLA 2 - ATTREZZATURE

CODICE	DESCRIZIONE ATTREZZATURE
1	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione agrumi
2	Linea manuale per lavorazione agrumi
3	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione frutta
4	Linea manuale per lavorazione frutta
5	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione cipolle
6	Linea manuale per lavorazione cipolle
7	Linea semiautomatica/automatica per lavorazione carote
8	Linea manuale per lavorazione carote
9	Linea per lavorazione ortaggi a foglia
10	Linea per lavorazione pomodori
11	Linea per lavorazione cavolfiori
12	Banco vibrante per la selezione dei fagiolini
13	Banco di selezione e impacco semiautomatico/automatico
14	Banco di selezione e impacco manuale
15	Macchina calibratrice
16	Hydro cooler/vacuum cooler
17	Bins
18	Altri tipi di imballaggio in legno, plastica o cartone
19	Carrelli trasportatori
20	Contatrice elettronica frutti
21	Etichettatrice
22	Macchina a immersione per trattamento antiscalico e antimuffa
23	Macchina incartatrice per agrumi

Riferimenti normativi:

— Il presente allegato è stato aggiunto dal D.M. n. 393/1995.

95A5965

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 30 giugno 1995, n. 31/Seg.

Disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Ai Presidenti delle regioni

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

All'Ispettorato generale del bilancio

Alla Corte dei conti

All'ANIACAP

All'A.N.C.I.

A seguito di quesiti posti da amministrazioni centrali e locali, nonché da diversi IACP, su questioni riguardanti l'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, questo Ministero ritiene opportuno riunire le singole risposte in una unica circolare esplicativa, partitamente divisa per argomenti.

La presente circolare, attesa la peculiare natura del provvedimento legislativo, non esaurisce del tutto le problematiche inerenti l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e pertanto questo Ministero si riserva di integrare le argomentazioni sotto esposte, a seguito di ulteriori quesiti proposti dagli enti attuatori, anche con successive circolari.

§ 1. *Ambito di applicazione.*

La legge 24 dicembre 1993, n. 560, definisce come alloggi di edilizia residenziale pubblica, assoggettandoli di conseguenza alle disposizioni introdotte dalla stessa, quelli acquisiti, realizzati o recuperati:

a) a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali;

b) ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, recante «Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato»;

c) con i fondi derivanti dai contributi GESCAL (legge 14 febbraio 1963, n. 60);

d) con i fondi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli IACP e loro consorzi, comunque denominati.

Sono espressamente inseriti nelle disposizioni per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche quelli di proprietà della Amministrazione delle PP.TT., delle Ferrovie dello Stato S.p.a., degli Enti di sviluppo, del Ministero del tesoro già di proprietà degli Enti previdenziali disciolti.

Rispetto ai criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981, la legge non fa alcun riferimento al fatto che gli alloggi siano stati o meno acquistati, realizzati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, ma si limita ad introdurre una connotazione legata esclusivamente alla natura del soggetto che ha finanziato, anche parzialmente, la costruzione, il recupero o l'acquisto delle abitazioni. Ne è prova l'esplicita citazione degli alloggi costruiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, a favore del personale delle forze dell'ordine, i quali sono assegnati con criteri e da organismi diversi da quelli ordinari, ed il cui canone locativo è determinato con regole particolari.

Di conseguenza, la legge n. 560/1993 *deve essere applicata nei confronti di tutti quegli alloggi che rientrano nelle fattispecie sopra indicate,* a prescindere dal fatto che essi siano stati assegnati in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ovvero alle leggi regionali emanate in attuazione della deliberazione del CIPE sopra indicata; è egualmente irrilevante il fatto che l'ente proprietario applichi o meno, nei loro confronti, il canone sociale previsto dalle medesime disposizioni.

Rientrano pertanto nella previsione della legge anche le abitazioni costruite con i programmi speciali o straordinari, soprattutto nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della legge 15 febbraio 1980, n. 25, della legge 25 marzo 1982, n. 94, della legge 5 aprile 1985, n. 118 e simili, indipendentemente dai criteri e dai requisiti previsti per l'assegnazione o locazione e dal tipo di canone corrispettivo applicato (equo canone o canone sociale).

§ 2. *Alloggi di servizio.*

Sono esclusi dall'applicazione della legge gli alloggi «*di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti*».

La dizione della norma ha dato origine a dubbi interpretativi, soprattutto in ordine alla possibilità di alienare gli alloggi ex INCIS, ora trasferiti agli IACP.

Per meglio comprendere la questione è opportuno esaminare brevemente la normativa in materia, a partire dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) venne creato allo scopo di fornire ai pubblici dipendenti alloggi a condizioni favorevoli.

Ai sensi dell'art. 378 del T.U., nella concessione delle abitazioni doveva darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e, tra questi, a quelli coniugati con prole, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto. Potevano inoltre concorrere all'assegnazione anche i soggetti pensionati, purché ex dipendenti.

In seguito, le leggi 18 marzo 1939, n. 134, e 27 dicembre 1953, n. 980, hanno previsto la realizzazione, sempre da parte dell'INCIS, di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della P.S. e dell'Arma dei carabinieri, ad opera di una speciale commissione istituita presso le prefetture, in base ai criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

Le graduatorie venivano formulate, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1406/1954, secondo le seguenti regole di valutazione:

1) opportunità dell'assegnazione in riferimento a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;

2) condizioni economiche dell'aspirante e del suo nucleo familiare, con preferenza dei meno agiati;

3) situazione di famiglia dell'aspirante medesimo;

4) maggiore anzianità di servizio.

Erano preferiti, a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati. Potevano, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate.

Dalla breve illustrazione della normativa in materia emerge chiaramente come le esigenze di servizio risultino del tutto secondarie. rispetto alla finalità della legge, il cui scopo era sostanzialmente quello di agevolare alcune categorie di pubblici dipendenti.

Il T.U. n. 1165 del 1938, del resto, prevedeva dei benefici nei confronti di molteplici categorie di lavoratori, come per esempio i dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie e delle Poste, i cui alloggi sono esplicitamente ricompresi nell'ambito di applicazione della legge n. 560/1993.

Nella disciplina del T.U. la condizione di dipendente pubblico costituisce uno degli elementi per l'accesso alla locazione di alloggi riservati ai lavoratori dello Stato.

Al contrario la legge 22 ottobre 1971, n. 865, al secondo comma dell'art. 1, ha escluso dalla programmazione unitaria dei fondi di edilizia pubblica quelli destinati alla costruzione di alloggi «*la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette*», esplicitando un concetto ben definito e restrittivo dell'alloggio di servizio.

Per tale ragione il comma 1 dell'articolo unico della legge n. 560/1993 comprende, tra gli alloggi alienabili, quelli costruiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52. In tale legge, infatti, è previsto essenzialmente un intervento assistenziale e straordinario a favore delle famiglie del personale delle Forze dell'ordine e non è prevista la costruzione di alloggi di servizio, come potrebbe apparentemente sembrare. Infatti, tale normativa speciale non deroga alle finalità della legge n. 865/1971, ma, stante il suo tenore letterale, lascia chiaramente capire che gli alloggi con essa costruiti rientrano nell'edilizia residenziale pubblica vera e propria. Per la realizzazione di tali alloggi è invero previsto l'intervento del CER. La costruzione di detti alloggi deve avvenire ad opera esclusiva degli Istituti autonomi per le case popolari con localizzazione in aree PEEP.

Lo specifico inserimento nella legge n. 560/1993 degli alloggi edificati ex-legge n. 52/1976 è volto, essenzialmente, a chiarire che tale patrimonio edilizio può essere alienato, con esclusione tuttavia degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 52/1976, che richiama esigenze di servizio *limitatamente alle abitazioni realizzate nelle province di Trento e di Bolzano*, per le quali vengono dettate disposizioni particolari.

La vera nozione in senso stretto di alloggi di servizio può essere rinvenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, la quale dispone la costruzione di alloggi per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate.

L'art. 5 della legge predetta nega espressamente la qualifica di infrastrutture militari agli alloggi ex INCIS - militari e conferma per gli stessi la sottoposizione al regime previsto dal T.U. del 1938, n. 1165.

La legge classifica inoltre i vari tipi di alloggi di servizio e ancor più puntualmente li individua il relativo regolamento 1° marzo 1980. In particolare sono definiti alloggi di servizio gratuiti (ASG) quelli occupati da personale a cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale è compreso l'alloggio e a cui siano attribuiti, sempre in maniera continuativa, funzioni di consegnatario di deposito o di magazzino.

Rientrano in tale definizione anche gli alloggi che per motivi di sicurezza sono collocati all'esterno dell'edificio. In questi casi, la concessione dell'alloggio costituisce più un onere che un vantaggio per l'impiegato che è obbligato ad abitarvi, per garantire la necessaria continuità del servizio sul posto o nell'insediamento in cui è inserito l'appartamento medesimo.

Altri casi di alloggi di servizio in senso proprio, per citare i più importanti, possono essere individuati nelle abitazioni concesse a:

1) i direttori degli istituti di prevenzione e pena (art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041);

2) i prefetti (art. 11 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 10);

3) i comandanti della stazione locale dei carabinieri;

4) i dirigenti degli uffici di dogana e di porto;

5) i cantonieri stradali (articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866);

6) i capi stazione ed i casellanti ferroviari;

7) i comandanti dei vigili del fuoco (art. 21 della legge n. 1570/1941).

Ai sensi della legge n. 497/1978 possono essere definiti alloggi di servizio in senso stretto anche quelli connessi al servizio con obbligo di rappresentanza inerente alle funzioni svolte o ad esigenze logistiche e di servizio collettivo. Tali appartamenti, concessi in uso gratuito o semigratuito indipendentemente dalla proprietà o disponibilità di altro alloggio da parte del beneficiario, richiedono l'assoluta interdipendenza tra la funzione espletata e l'immobile.

Va ribadito che *i suddetti alloggi non sono alienabili* in quanto rientrano nella fattispecie di cui al comma 3, articolo unico, della legge n. 560/1993.

Non si è invece in presenza di alloggio di servizio laddove il beneficiario sostenga il pagamento del canone nonché i costi di gestione e non possa conseguire il beneficio stesso qualora abbia la disponibilità di altra abitazione.

Va inoltre sottolineato il fatto che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 497/1978, l'assegnazione degli alloggi di servizio è assoggettata al regime delle «concessioni amministrative».

Alla luce delle predette considerazioni è evidente come gli alloggi INCIS non possano essere qualificati propriamente «di servizio». Per essi infatti il rapporto d'impiego è un presupposto per l'utilizzo dell'alloggio, ma non la finalità essenziale della concessione.

Un'ulteriore conferma dell'assimilazione degli alloggi ex-INCIS alla disciplina generale dell'edilizia residenziale pubblica deriva anche dall'art. 22 della legge n. 497/1978. Tale articolo ha esteso agli utenti di tali abitazioni, nonché alla vedova e agli altri conviventi al momento del decesso, i requisiti reddituali e di impossidenza di altri immobili propri della generalità degli assegnatari, nonché le disposizioni in materia di canone sociale ex art. 22 della legge n. 513/1977.

Anche la giurisprudenza sembra prevalentemente orientata verso una concezione restrittiva dell'alloggio di servizio, che va quindi inteso quale abitazione assegnata *«intuitu ministerii»* o comunque condizionata alla prestazione di una determinata attività presso gli uffici del luogo in cui si trova l'immobile (Cass., 4 ottobre 1982, n. 5074; 10 giugno 1983, n. 3983; 30 maggio 1984, n. 3305; 4 ottobre 1984, n. 4915).

Più incisivamente il Consiglio di Stato (9 luglio 1974, n. 532) ha affermato che la concessione degli alloggi di servizio *è indissolubilmente ed esclusivamente connessa alla specialità e costanza di alcuni rapporti di impiego e prescinde completamente dalla situazione e dalla composizione della famiglia del funzionario interessato.*

Non vi è dubbio che la legge n. 560/1993, nell'individuare le abitazioni escluse dalla vendita, faccia riferimento alla definizione più restrittiva dell'alloggio di servizio il quale deve essere *«oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti».*

Per meglio chiarire l'ambito di applicazione della legge n. 560/1993, giova ribadire che il secondo comma dell'articolo unico della legge medesima prevede esplicitamente la vendita degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti o acquistati ai sensi:

dell'art. 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

della legge 7 giugno 1975, n. 227: «Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni: «Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi»;

della legge 29 gennaio 1992, n. 58: «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni».

Tali abitazioni, al pari di quelle ex-INCIS, sono state costruite per particolari categorie di dipendenti pubblici e sono state spesso esplicitamente qualificate di servizio ed oggetto di concessione amministrativa. Infatti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 227/1975, gli alloggi «di servizio» ivi previsti sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle PP.TT. ad opera del consiglio di amministrazione che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972.

L'ultimo comma dell'art. 7 citato prevede infine che la concessione termini dopo un anno dalla cessazione del servizio o dal trasferimento ad altra sede. A sua volta l'art. 9 della legge n. 39/1982 stabilisce che i canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni sia effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di canone sociale e che la concessione degli alloggi decada dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

Lo stesso Ministero è inoltre delegato ad emanare un regolamento di attuazione disciplinante l'individuazione degli alloggi di servizio, le modalità di concessione degli appartamenti, la formazione delle graduatorie ed in specie del punteggio il quale è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti ed al disagio causato dal trasferimento in una nuova sede.

(Si deve notare infine che in sede di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, recante disposizioni per la cessione in proprietà degli alloggi economici e popolari, si è introdotta una norma specifica, contenuta nell'art. 2, lettera *a)*, al fine di escludere dalla vendita gli edifici INCIS, evidentemente non ritenendo sufficiente la previsione generale di cui alla successiva lettera *b)*, ai sensi della quale non era possibile alienare «*gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni*».).

Si ritiene pertanto che *possano essere inseriti nei piani di vendita gli alloggi ex INCIS*, nonché tutte le altre abitazioni latamente intese «di servizio», ivi compresi gli appartamenti di edilizia pubblica assegnati a particolari categorie di pubblici dipendenti, in particolare alle forze dell'ordine in seguito a graduatorie speciali o riserve (articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 e disposizioni regionali attuative dei paragrafi 4 e 8 della delibera CIPE del 19 novembre 1981).

§ 3. *Piani di vendita.*

Il comma 4 dell'articolo unico della legge prevede che le regioni, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, formulino, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, piani di vendita al fine di rendere alienabile dal 50 al 75% del patrimonio abitativo esistente nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

La finalità esclusiva della cessione è quella di realizzare nuovi programmi per lo sviluppo di tale settore.

Dalla norma discende innanzi tutto l'obbligo degli enti proprietari di formulare le loro proposte di alienazione alla regione, sentiti i comuni, entro un termine idoneo a consentire alla regione stessa di formulare il piano di vendita.

Il patrimonio alienabile risulta dalla differenza tra l'intero patrimonio immobiliare e gli alloggi non alienabili per legge (cfr. commi 3 e 7 della legge n. 560/1993).

In altre parole, è necessario che l'Ente attuatore individui, tra l'intero patrimonio, gli alloggi di servizio, quelli realizzati con mutuo agevolato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 457/1978, nonché quelli soggetti alla legge n. 1089/1939. Tali alloggi *devono essere esclusi dall'elenco degli alloggi alienabili*. In questo modo viene determinato il 100% del patrimonio alienabile. Sul predetto elenco è possibile così individuare la quota, non inferiore al 50% e non superiore al 75%, degli alloggi alienabili.

Si ritiene a questo proposito necessario evidenziare che nel piano di vendita siano adeguatamente indicati, ancorché come indicazione programmatoria, i modi e tempi di reinvestimento dei proventi, anche in riferimento all'equilibrio finanziario e gestionale dell'ente.

Come chiaramente indicato dal quinto comma, la vendita del patrimonio deve essere rigorosamente effettuata nell'esclusivo interesse pubblico di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica e va quindi assicurata la piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sull'aspetto economico che su quello temporale.

In modo particolare gli IACP, comunque denominati, per i quali il patrimonio edilizia residenziale pubblica costituisce la principale se non unica risorsa economica, in quanto tenuti ad alienare più del 50% degli immobili dovrebbero avere cura di inserire nelle proposte di vendita una adeguata previsione delle concrete possibilità di contestuale reinvestimento dei proventi.

È opportuno stimare inoltre i minori introiti derivanti dalla perdita dei canoni locativi, nonché le spese occorrenti per procedere alle alienazioni, unitamente al venir meno di passività specificatamente legate al patrimonio da alienare (per es. imposte, spese manutentive e gestionali, ecc.).

Il piano di vendita, a sua volta, ha natura essenzialmente programmatoria e di verifica del rispetto delle percentuali minime e massime di patrimonio vendibile. Si ritiene, di conseguenza, che non debba contenere analiticamente tutti gli elementi occorrenti per stipulare i singoli atti di compravendita, ma che possa limitarsi ad individuare le singole unità immobiliari con informazioni univoche (indirizzo, numero civico, numero interno dell'unità, identificazione catastale e nome dell'assegnatario), nonché con gli elementi economici necessari per l'alienazione (valore catastale e canone di locazione). Lo stesso prezzo di vendita, determinato secondo oggettivi criteri di legge, viene indicato come mero livello di stima preventiva, in considerazione del fatto che il corrispettivo reale delle vendite è influenzato dalla volontà dell'acquirente, il quale può pagarlo in unica soluzione ovvero ratealmente.

In relazione a quanto sopra appare necessaria una verifica finanziaria del piano di vendita, nella fase successiva della gestione della legge n. 560/1993. È necessario infatti riscontrare la rispondenza tra gli introiti previsti sulla base del valore degli alloggi posti in vendita e quelli calcolati sulla base delle modalità scelte per il pagamento da parte dell'acquirente.

Trascorso il termine di 60 giorni previsti al comma 4, articolo unico, della legge n. 560/1993, senza che la regione abbia formulato e approvato il piano di vendita, gli enti proprietari possono procedere alle vendite.

Al riguardo si è dell'avviso che, comunque, i singoli enti devono aver formulato ed inviato tempestivamente loro proposta alla regione. Non si ritiene infatti ammissibile che le amministrazioni proprietarie rimangano inattive, attendendo il decorso del termine, per alienare gli alloggi.

La formulazione della proposta alla regione rappresenta infatti un obbligo di legge al quale non è possibile sottrarsi, se non si vuole incorrere in possibili responsabilità penali, amministrative e contabili.

La mancata formulazione delle proposte inoltre impedisce alla regione di programmare adeguatamente le alienazioni per ambiti provinciali e potrebbe stravolgere completamente il piano di vendita che dovrebbe coinvolgere tutte le proprietà pubbliche.

Di conseguenza si ritiene che *non possano legittimamente* procedere alla vendita del proprio patrimonio gli enti:

che non abbiano formulato la proposta di vendita e che dovrebbero attivarsi in tal senso;

le cui proposte, regolarmente presentate alla regione, non siano state da questa incluse nel piano di vendita.

Tale ultima evenienza può facilmente verificarsi, infatti, proprio laddove la regione, secondo la sua scelta discrezionale, individui una quota di alienazione inferiore a quella proposta, ovvero provveda a localizzare le vendite secondo criteri di priorità diversi da quelli proposti.

Al contrario, qualora l'ente proprietario abbia regolarmente provveduto a presentare la proposta alla regione e quest'ultima non abbia adottato il piano di vendita nei termini di legge, tale ente *potrà procedere alle alienazioni* nei confronti dei soggetti individuati nella proposta stessa, in attesa tuttavia dell'approvazione di tali piani.

Ciò non impedirà alla regione di approvare, anche se in ritardo, il piano di vendita, fermo restando che esso dovrà a quel punto considerare efficaci le alienazioni di immobili, ricompresi nelle proposte tempestivamente inviate alla regione medesima, già legittimamente effettuate dagli enti proprietari.

Il piano di vendita potrà essere successivamente modificato ed integrato, sempre su proposta degli enti proprietari, qualora sia stata adottata una percentuale di alienazione inferiore al massimo ammissibile, in vista di possibilità di reinvestimento o di una migliore gestione del patrimonio.

Si ritiene infatti che la palese finalità della norma contenuta nell'articolo unico, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 560/1993, sia proprio quella di evitare che gli eventuali ritardi nella emanazione dei piani regionali pregiudichino, sino a vanificarli, gli obiettivi inderogabili individuati dal legislatore nazionale, consistenti nel reperimento di risorse finanziarie per l'esecuzione di ulteriori interventi costruttivi e per il ripianamento dei deficit degli IACP.

Tuttavia l'inutile decorso del termine di sessanta giorni non fa sorgere, in capo a tutti assegnatari in possesso dei requisiti di legge, il diritto ad acquistare l'alloggio.

La norma infatti, con il termine di *«aventi titolo»*, intende individuare i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi sei e seguenti, ma pur sempre nel rispetto dei limiti percentuali indicati al comma quarto, quindi nell'ambito di un preciso e puntuale programma di alienazione.

L'articolata procedura prevista dalla legge per la formulazione del piano di vendita, nonché i limiti e gli scopi stabiliti dalla medesima, sono infatti incompatibili con alienazioni «a pioggia» effettuate al di fuori dell'interesse pubblico.

La possibilità di integrazione deve necessariamente essere contenuta entro il limite massimo del 75% in relazione all'intero patrimonio alienabile accertato all'entrata in vigore della legge n. 560/1993.

§ 4. *I soggetti aventi titolo.*

Possono acquistare gli alloggi inseriti nel piano di vendita gli assegnatari, ovvero i loro familiari conviventi, i quali, all'atto di presentazione della domanda:

a) conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio;

b) non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

In merito al requisito di cui alla lett. *a)* si osserva che, stante il tenore letterale della legge, *il momento di decorrenza del quinquennio deve essere necessariamente individuato nella data di stipula del contratto di locazione* e non dell'atto di assegnazione comunale dell'alloggio, né, tanto meno, nel momento di entrata in vigore della normativa.

Nel caso in cui il richiedente si sia trasferito in altra abitazione di edilizia pubblica, in seguito a mobilità o nuova assegnazione, andranno computati tutti i periodi di locazione intervenuti, ancorché relativi ad immobili e proprietari diversi, purché di edilizia residenziale pubblica, secondo la definizione contenuta nel primo comma.

Il legislatore distingue la posizione degli assegnatari di alloggi ricompresi nel piano di vendita in due categorie:

la prima è composta da soggetti titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenni o portatori di handicap, i quali, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non potrà essere alienato a terzi;

la seconda è composta dagli assegnatari di età inferiore a sessanta anni e non portatori di handicap, i quali possiedono invece un reddito superiore al limite per la decadenza.

Gli assegnatari che rientrano in questa seconda categoria, se vogliono evitare che l'ente proprietario si avvalga della facoltà concessagli di vendere a terzi la loro abitazione, «debbono» presentare la domanda di acquisto dell'alloggio entro due anni dall'entrata in vigore della legge, nel caso in cui si trovino nelle situazioni suddette.

Qualora il limite di reddito venga superato successivamente, il termine di presentazione della domanda scade entro un anno dall'accertamento effettuato dell'ente gestore.

In merito ai modi di alienazione si ritiene che, stante l'evidenziata finalità della legge di utilizzare i proventi per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore, nonché la natura pubblica dei soggetti alienanti, si debba necessariamente ricorrere allo strumento dell'asta pubblica in aumento sul prezzo a base d'asta.

Tale prezzo è determinato ai sensi del decimo comma, nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo, e ai sensi del diciottesimo comma per le unità immobiliari ad uso non abitativo. I prezzi così determinati costituiscono il *limite minimo* al quale è consentita la cessione del bene, trattandosi di valutazione *ex lege* e come tale inderogabile.

Nel caso di vendita a terzi, come previsto dal diciassettesimo comma, è da escludere la possibilità di rateizzazione.

§ 5. *Gli alloggi per i profughi.*

Il ventiquattresimo comma dell'articolo unico della legge concede agli assegnatari di alloggi realizzati per i profughi la possibilità di acquistare l'abitazione a condizioni particolarmente agevolate.

In seguito al processo di unificazione dei vari settori dell'edilizia residenziale pubblica disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, una parte degli alloggi costruiti ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, si è resa disponibile ed è stata assegnata alla generalità dei cittadini. Si pone quindi il problema di determinare se il beneficio sopra indicato possa essere riconosciuto anche a tali soggetti. Anche il testuale riferimento del comma 24 in esame a «*precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento*» lascia intendere che il legislatore si sia rivolto agli originari assegnatari aventi la qualifica di profugo.

Si consideri al riguardo che la citata legge n. 137/1952 ha introdotto in maniera organica ed articolata una serie di provvidenze a favore dei profughi, non limitandosi esclusivamente a finanziare la costruzione di alloggi da destinare a tale categoria. Ne consegue che gli alloggi, ancorché costruiti ai sensi della citata legge n. 137/1952, che siano al presente occupati da assegnatari non aventi la qualifica di profugo, debbano essere alienati alle condizioni fissate ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo unico della legge n. 560/1993.

L'interpretazione contraria comporterebbe una diversità di trattamento tra assegnatari che è priva di obiettive giustificazioni. Verrebbero infatti arbitrariamente favoriti gli assegnatari che, per motivi del tutto casuali e comunque indipendenti dalla loro volontà, si siano trovati a condurre in locazione appartamenti realizzati ai sensi della legge n. 137/1952, in quanto potrebbero acquistarli a un prezzo molto più conveniente riservato, di norma, soltanto agli assegnatari con qualifica di profugo.

§ 6. *Diritti acquisiti.*

L'ultimo comma dell'art. 1, della legge n. 560/1993, fa salvi i diritti già maturati dagli assegnatari in merito all'acquisto di alloggi alle condizioni di cui alle leggi previgenti.

Si pone il problema se in tale fattispecie possano rientrare gli alloggi dello Stato, gestiti dagli IACP, e da questi inclusi nella proposta di alienazione ex art. 29 della legge n. 513/1977, ancorché poi non effettivamente venduti in seguito alle disposizioni impartite dal CER con circolare 7 dicembre 1990, n. 1379/1, sulla base del parere del Consiglio di Stato del 30 maggio 1990, n. 502.

Il massimo organo consultivo ha affermato che gli alloggi demaniali non sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 29 della legge n. 513/1977. Si deve di conseguenza ritenere che la proposta di alienazione redatta dallo IACP, ancorché approvata dalla Regione e comunicata agli interessati, non possa aver generato alcun diritto in capo agli assegnatari, in quando priva dei necessari presupposti di legge e che pertanto non ricorra la fattispecie prevista dalla norma.

§ 7. *Gestione speciale e contabilizzazione proventi.*

La gestione speciale è prevista e regolamentata dagli articoli 4 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e dall'art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Con la circolare CER del 21 ottobre 1981, n. 25/C, venivano date istruzioni per l'applicazione della normativa vigente a quel tempo, in merito a:

a) gestione e contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi per finanziamenti ed interventi realizzati (gestione dei rientri);

b) gestione dei fondi e contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento degli interventi costruttivi e di recupero che vengono realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti (gestione dei programmi d'intervento).

Alla circolare erano allegati i moduli G.S., con cui venivano contabilizzate le attività oggetto della gestione speciale.

In seguito all'emanazione della legge n. 560/1993 sull'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si pone la necessità di:

regolare la gestione dei proventi delle vendite che, in base al disposto legislativo del comma 5, dell'articolo unico della citata legge, debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica;

rendicontare l'andamento delle vendite sia ai fini di una valutazione dinamica dell'impatto della legge che della programmazione degli interventi.

Di seguito al presente capitolo si allegano due moduli per la rendicontazione annuale delle vendite di alloggi:

A) il modello 1.3/1 che sostituisce quello della precedente circolare 21 ottobre 1981, n. 25/c.;

B) il modello G.S.V/1.

Riguardo alle modalità di gestione degli introiti di fondi susseguenti alle vendite il comma 5 dell'articolo unico della legge stabilisce che: «*L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore*».

I successivi commi 13 e 14 prevedono, inoltre, che i proventi delle alienazioni degli alloggi, nonché delle unità immobiliari per uso diverso, «*rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5*».

«*Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi....determinano annualmente la quota di proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento*».

Tale norma evidenzia diversi problemi che riguardano la contabilizzazione dei ricavi delle vendite.

Tali ricavi, infatti, sono *vincolati* alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e, pure restando nella materiale *disponibilità* degli enti proprietari, non possono essere utilizzati se non in seguito a una proposta dello IACP competente per territorio, previa determinazione regionale della quota da destinare al reinvestimento.

La disponibilità cui fa riferimento la legge sembra essere dettata dalla necessità di superare le lunghe e complesse procedure previste dall'art. 25 della legge n. 513/1977 ed evitare doppi passaggi di fondi tra centro e periferia. Tuttavia tali fondi sono, senza equivoco, di edilizia residenziale pubblica, sia per il regime giuridico contabile, sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore, introdotto dall'art. 1 della legge n. 865/1971 e confermato, in particolare, dall'art. 13 dalla legge n. 457/1978.

Di conseguenza essi seguono, a tutti gli effetti, la disciplina dei rientri della gestione speciale, ad eccezione delle sole modalità di versamento e di autorizzazione all'utilizzo.

Ciò comporta che detti proventi debbano essere versati su conti tenuti dagli IACP e denominati: «fondi CER - destinati alle finalità della legge n. 560/1993», dove affluiscono e rimangono depositati, in attesa della loro materiale utilizzazione.

Gli enti diversi dagli IACP provvederanno, per il momento, a versare i propri ricavi sullo stesso conto corrente infruttifero dell'Istituto competente per territorio comunque denominato.

In tale modo, per gli IACP e per le regioni, diviene più agevole la determinazione annuale delle quote di proventi da destinare ai programmi di intervento ed eventualmente al ripiano dei deficit degli IACP. Si facilita altresì il controllo degli organi competenti in ordine alla corretta utilizzazione dei fondi e si incentiva il corretto uso delle risorse in un rapido reimpiego.

Il termine entro cui versare i corrispettivi delle alienazioni rimane fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di competenza, fatte salve eventuali diverse disposizioni che verranno impartite in sede di revisione generale della modulistica. Rimane ugualmente inalterato, al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il termine entro cui gli enti diversi dagli IACP devono inviare a questi ultimi i prospetti della gestione speciale debitamente compilati.

Un ulteriore problema concerne l'applicazione del comma 25 della legge n. 560/1993, nel quale è disposto che «*il diritto di prelazione di cui al comma 9, dell'art. 28, della legge 8 agosto 1977, n. 513, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo art. 28, versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali*». Tali proventi, afferenti al diritto di prelazione di cui al comma 9, dell'art. 28, della legge 8 agosto 1977, n. 513, devono essere versati sullo stesso conto.

Il ricavato della vendita degli alloggi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 560/1993, acquisiti dal Ministero del tesoro e già di proprietà degli enti previdenziali disciolti, dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 4055, per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi della legge n. 432/1993.

Le regioni sono invitate a trasmettere copia della presente agli enti di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, aventi sede nel proprio ambito territoriale, anche mediante pubblicazione nel proprio bollettino ufficiale. Il Ministero del tesoro è altresì pregato di diffondere, tra le tesorerie provinciali dello Stato, i contenuti della presente circolare unitamente alle opportune disposizioni.

Il Ministro: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 30

prospetto G.S.V/1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (COMUNQUE DENOMINATO)

di________________________ anno 199.

PIANO DI VENDITA REGIONALE Del n. del
PIANO DI VENDITA IACP Del n. del

STATO GLOBALE DELLE VENDITE

	alloggi	locali
PATRIMONIO IN PIANO DI VENDITA	n.	n.
patrimonio venduto fino al 1/1/199	n.	n.
patrimonio venduto nell'anno 199.	n.	n.
patrimonio venduto fino al 31/12/199.	n.	n.
patrimonio in reddito al 1/1/199	n.	n.
patrimonio in reddito al 31/12/199.	n.	n.

PATRIMONIO VENDUTO NEL 199.

		INCASSI per canoni fino alla vendita
LOCALI	n.	£.
ALLOGGI	n.	£.
fascia A	n.	£.
fascia	n.	£.
fascia	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia...	n.	£.
TOTALI incassi per canoni		£.

STATO DELLE VENDITE NELL'ANNO 199.

	alloggi	locali	incassi
con pagamento in unica soluzione	n.	n.	£.
con pagamento dilazionato	n.	n.	
acconto 30%			£.
ratei per pagamento dilazionato			£.
TOTALE INCASSI per VENDITE	£.	£.	£.

PATRIMONIO NUOVO ENTRATO IN REDDITO NEL 199.

LOCALI	n.	£.
ALLOGGI	n.	£.
fascia A	n.	£.
fascia	n.	£.
fascia	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia..	n.	£.
fascia...	n.	£.
TOTALE INCASSI per canoni dell'anno 199.		**£.**

GESTIONE FONDI Art. 1, comma 5, Legge 23 dicembre 1993 n. 560

Giacenze disponibili al 1/1/199.	£.
Fondi prelevati nel 199. per utilizzazioni.	
reinvestimento in aree - edifici	£.
nuove costruzioni	£.
recupero	£.
manutenzione straordinaria	£.
programmi integrati	£.
urbanizzazioni	£.
ripiano deficit Iacp	£.
TOTALE	£.
Giacenze disponibili al 31/12/199.	£.
Ratei pluriennali previsionali per pagamenti dilazionati futuri	£.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

____

IL PRESIDENTE

____

data__________________

(prospetto G S 1 3/1)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI (COMUNQUE DENOMINATO) DELLA PROVINCIA DI

GESTIONE SPECIALE ART 10 D P R 30 DICEMBRE 1972 N 1036

ANNO

CONSISTENZA MENSILE ALLOGGI ERP IN LOCAZIONE E VANI RELATIV I
DETERMINAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER RIMBORSO SPESE GENERALE E DI AMMINISTRAZIONE
E PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI

Quota mensile per spese generali e di amministrazione (quota b) £
Quota mensile per spese di manutenzione (quota c) £
(provvedimento Giunta Regionale n. del allegato)

MESE	GESTITI DIRETTAMENTE			AUTOGESTITI			TOTALI			VENDUTI ex l. 560/93			RIMBORSI MENSILI SPESE GENERALI E AMMIN.NE	RIMBORSI MENSILI SPESE MANUTENZIONE STABILI
1	ALLOGGI 2	VANI 3	CANONI INCASSATI 4	ALLOGGI 5	VANI 6	CANONI INCASSATI 7	ALLOGGI 8	VANI 9	CANONI INCASSATI 10	ALLOGGI 11	VANI 12	CANONI INCASSATI fino alla vendita 13	col 3 x quota b + col.5 per 7 quota b 14	col. 3 per quota c 15
GENNAIO														
FEBBRAIO														
MARZO														
APRILE														
MAGGIO														
GIUGNO														
LUGLIO														
AGOSTO														
SETTEMBRE														
OTTOBRE														
NOVEMBRE														
DICEMBRE														
TOTALI														

95A5939

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 ottobre 1995, n. 38193.

Disposizioni per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore delle iniziative produttive inserite nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1995 con stato di avanzamento della spesa inferiore al 75%.

Alle imprese interessate
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Agli istituti di credito convenzionati
Alle società di leasing convenzionate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con lettera SG (95)D/3693 del 24 marzo 1995, la Commissione europea ha definito il regime di aiuti da applicare nei confronti delle imprese interessate dalla decisione del 9 dicembre 1992, n. 93/254/CEE, concernente gli interventi di cui alla legge n. 64/1986. In particolare, il termine del 31 dicembre 1993 previsto dall'art. 6 di detta decisione è stato prorogato al 31 dicembre 1995, e, per l'applicazione del secondo paragrafo dell'art. 5 della decisione medesima, i soli progetti realizzati al 75% alla data del 31 dicembre 1993 possono considerarsi realizzati per il 30% alla data del 14 agosto 1992.

Ciò comporta che per le iniziative inserite nell'elenco di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1995 con stato di avanzamento della spesa superiore al 75% possono essere accordate le agevolazioni finanziarie nella misura prevista dalla legge n. 64/1986.

Alle altre iniziative di cui al citato elenco, con stato di avanzamento della spesa inferiore al 75% possono essere accordate le agevolazioni finanziarie in misura non superiore a quella prevista dagli articoli 2 e 3 della decisione richiamata.

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, le agevolazioni finanziarie concedibili alle iniziative interessate dalla presente circolare potranno essere determinate sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 64/1986 solo a condizione che non eccedano in intensità gli aiuti previsti dagli articoli 2 e 3 della citata decisione della Commissione del 9 dicembre 1992.

Allo scopo di consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui trattasi, resa possibile dall'assegnazione delle risorse disposta con delibera CIPE del 27 aprile 1995, si forniscono le precisazioni che seguono.

1) *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni della presente circolare si applicano alle iniziative inserite nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1995 con stato di avanzamento della spesa, come riportato nell'elenco medesimo, inferiore al 75%.

2) *Concessione delle agevolazioni.*

Nelle more dell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari alla verifica dei limiti di intensità fissati dalla Commissione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1995 dispone in via provvisoria l'ammissione a contributo delle iniziative di cui al punto 1) secondo le modalità ed i criteri già previsti dalla legge n. 64/1986, ivi compresi quelli riferiti al cumulo delle agevolazioni di cui alla delibera CIPI 20 dicembre 1990, con espressa riserva di procedere alla erogazione dei contributi solo dopo tali verifiche.

Nell'allegato tecnico alla presente circolare sono indicate le modalità per l'effettuazione delle verifiche anzidette.

Sono fatte salve le altre disposizioni previste dalla legge n. 64/1986 circa le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi.

3) *Adempimenti a seguito della verifica dei limiti di intensità degli aiuti.*

Sulla base degli elementi forniti dagli enti istruttori secondo quanto precisato nel predetto allegato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla verifica del rispetto dei limiti di intensità degli aiuti, eventualmente rideterminando, con proprio decreto, l'ammontare delle agevolazioni.

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione del contributo in c/interessi secondo le precisazioni fornite nell'allegato tecnico, gli istituti di credito comunicheranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le variazioni riferite all'importo o alla data dei finanziamenti.

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni conterranno l'espressa riserva di recupero e conguaglio delle agevolazioni erogate nel caso in cui le stesse dovessero risultare eccedenti i limiti massimi consentiti.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO TECNICO

1) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI INTENSITA' DEGLI AIUTI

1.1) Livelli di intensità.

Gli aiuti concedibili secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della decisione 9.12.92, n. 93/254/CEE, non possono superare i limiti di seguito indicati:

- per le iniziative ubicate nei territori delle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65% ESN per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
- per le iniziative ubicate nei territori delle province di Campobasso, Isernia, Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55% ESN per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese;
- per le iniziative ubicate nei territori delle province della Regione Abruzzo: 40% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese.

1.2) Definizione di piccola e media impresa.

Ai fini della verifica del rispetto delle misure massime sopra indicate è definita piccola e media l'impresa che:

- ha un massimo di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;
- fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

In relazione a tali definizioni, si precisa che:

- il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, è quello relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente è quello relativo al medesimo esercizio;
- la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data;
- il tasso di conversione lira/ECU da applicare è individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1° giugno 1993 e dagli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto.

2) VERIFICA DEI LIMITI DI INTENSITA' DEGLI AIUTI

Per la verifica dei limiti di intensità degli aiuti di cui al punto 1), entro i quali devono rientrare le agevolazioni determinate in base alla L. 64/86, si procede secondo le modalità che seguono.

2.1) Attualizzazione degli investimenti.

Gli investimenti ritenuti ammissibili dagli Enti Istruttori (Istituti di credito o Società di leasing) sono attualizzati, se realizzati in più anni, alla data di avvio del programma agevolato, mediante calcolo basato su anno solare. A tal fine si precisa che:

- la data di avvio del programma è quella del primo titolo di spesa (fattura, atto di acquisto immobile, ecc.) sostenuta in relazione all'iniziativa agevolata, anche se successivamente quietanzato che risulti non antecedente ai due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni nel caso di richieste di contributo in c/capitale, ovvero non antecedente alla data della domanda medesima nel caso di operazioni di locazione finanziaria agevolata;
- il tasso di attualizzazione e annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN riferito al singolo programma di investimenti è quello in vigore alla data di avvio dello stesso. Nel caso di programmi da avviare nell'anno successivo a quello della concessione, si applica in via presuntiva il tasso riferito all'anno della concessione medesima. Nell'allegato A sono riportati la formula di attualizzazione e la tabella dei tassi relativi agli anni 1985-1994.

Attualizzati gli investimenti, sulla base dei massimali percentuali di cui al precedente punto 1) si determina il valore assoluto attualizzato delle agevolazioni spettanti.

2.2) Attualizzazione delle agevolazioni fruite ad altro titolo.

Qualora l'impresa benefici di altre agevolazioni (di natura fiscale, contributiva, ecc.), riferibili all'iniziativa agevolata e per le quali il diritto al beneficio sia sorto successivamente al 9.12.92, anche queste concorrono alla determinazione degli "aiuti residui" concedibili.. A tal fine, l'ammontare di dette altre agevolazioni, annualmente riconosciuto, è attualizzato alla data di avvio del programma secondo i criteri indicati al precedente punto 2.1).

I valori assoluti così attualizzati sono detratti dal valore assoluto attualizzato delle agevolazioni spettanti di cui al punto 2.1); la differenza così ottenuta, se positiva, costituisce il limite massimo entro il quale devono essere contenute le agevolazioni di cui alla L. 64/86 attualizzate secondo i criteri indicati ai successivi punti. Qualora, pertanto, l'ammontare delle agevolazioni finanziarie concedibili ai sensi della L. 64/86 (contributi in c/capitale e contributi in c/interessi, o, in alternativa, contributi in c/canoni) risulti non superiore alla differenza indicata, si procede alla erogazione delle agevolazioni nella misura prevista dalla legge 64/86. Diversamente, occorre determinare il valore attualizzato dei contributi erogabili secondo le procedure della L. 64/86.

2.3) Attualizzazione del contributo in c/capitale.

Gli importi delle singole erogazioni previste in applicazione delle procedure della L. 64/86 e successive modifiche sono attualizzati alla data di avvio del programma.

Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al precedente punto 2.1).

Per l'attualizzazione del contributo in c/capitale viene assunto in via presuntiva il seguente piano di erogazione:

- anticipazione ai sensi dell'art. 9, comma 12, della L. 64/86 nel corso dell'anno solare in cui il programma di investimenti raggiunge un avanzamento pari al 20%, ovvero anticipazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.32/95, convertito dalla L. 104/95, nel corso dell'anno solare successivo a quello della concessione delle agevolazioni;
- erogazione fino al 90% nel corso dell'anno solare in cui il programma viene completato;
- erogazione del saldo nel corso dell'anno solare successivo a quello in cui il programma viene completato.

Qualora all'atto della concessione il programma di investimenti abbia conseguito uno stato di avanzamento superiore al 20% ma non risulti ancora completato, si presumè che l'anticipazione ai sensi dell'art. 9, comma 12, della L. 64/86 venga erogata nel corso dell'anno solare successivo a quello della concessione. Ciò anche nel caso di richiesta dell'anticipazione ai sensi del citato art. 4, comma 3 del D.L. 32/95.

Qualora all'atto della concessione il programma di investimento risulti già completato, si presume che le erogazioni dell'intero contributo avvengano nel corso dell'anno solare successivo a quello della concessione.

Ai fini delle verifiche di cui al precedente punto 2.2), occorre attualizzare alla data di avvio del programma l'ammontare delle imposte che gravano sulle erogazioni del contributo in c/capitale. Si conviene che il 50% di ciascuna erogazione concorra alla formazione del reddito riferito all'anno di accreditamento. Si conviene altresì che l'impresa produca nel medesimo anno il sufficiente reddito imponibile e che l'aliquota fiscale applicabile in ciascun anno di erogazione sia pari a quella vigente al momento della concessione.

L'ammontare delle imposte così attualizzato è detratto dal valore attualizzato del contributo in c/capitale, erogato secondo le ipotesi anzidette.

Nel caso in cui il contributo in c/capitale netto attualizzato così ottenuto risulti di importo inferiore alla differenza di cui al precedente punto 2.2), si procede alla erogazione del contributo in c/capitale nella misura e con i criteri e le modalità della L. 64/86.

In caso contrario, occorre procedere alla riduzione del contributo in c/capitale nella misura del massimale di cui al punto 2.2). Tale riduzione opera in misura proporzionale su ciascuna delle erogazioni previste secondo le modalità della L. 64/86. In tale ipotesi, inoltre, non può essere riconosciuto il contributo in c/interessi.

2.4) Attualizzazione del contributo in c/interessi

Qualora l'ammontare del contributo in c/capitale netto attualizzato risulti inferiore alla differenza di cui al punto 2.2), la quota residua è erogabile in forma di contributo in c/interessi.

A tale fine si procede, secondo i criteri già esposti, alla attualizzazione del contributo in conto interessi, determinato nella misura prevista dalla legge 64/86 e con riferimento alle scadenze delle singole rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, e secondo un piano di rimborso, anche presunto, del finanziamento, di cui gli Istituti di credito daranno comunicazione al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Qualora il contratto di finanziamento non sia stato ancora stipulato si presume, ai fini di detto calcolo, un periodo di preammortamento nella misura massima consentita.

La formula per il calcolo del valore netto attualizzato del contributo in c/interessi è riportata nell'allegato A.

Nel caso in cui l'ammontare delle erogazioni attualizzate così determinato risulti inferiore a detta quota residua, si procede all'erogazione del contributo in c/interessi nella misura e con le modalità della L. 64/86.

In caso contrario gli Istituti di credito concorderanno con le ditte beneficiarie la riduzione dell'importo ovvero della durata del finanziamento in misura tale che i nuovi importi attualizzati delle erogazioni del contributo in c/interessi non eccedano detta quota residua.

2.5) Attualizzazione del contributo in c/canoni.

Per le iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria agevolata di impianti, le Società di leasing provvederanno a comunicare al MICA un piano, anche presunto, di realizzazione degli investimenti suddiviso per anno solare, in base al quale si procede all'attualizzazione delle erogazioni del contributo in c/canoni, ipotizzando che le stesse avvengano nei medesimi anni solari, e comunque non prima dell'anno successivo a quello della concessione.

Nel caso in cui l'ammontare delle erogazioni nette attualizzate del contributo in c/canoni, calcolato in base alla legge 64/86, non superi la differenza di cui al punto 2.2), si procede all'erogazione secondo importi, criteri e modalità della L. 64/86.

Nel caso contrario, le erogazioni del contributo in c/canoni sono proporzionalmente ridotte nel limite massimo erogabile.

Le medesime disposizioni si applicano alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari, ipotizzando in tali casi che l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione, convenzionalmente nell'anno successivo a quello della concessione.

I valori delle singole erogazioni di contributo in c/canoni devono essere attualizzati al netto delle corrispondenti imposte. In particolare, si conviene che l'imposta per ciascun anno solare sia riferita alla differenza tra i canoni interi e quelli agevolati. Si conviene altresì che l'impresa produca negli anni interessati il sufficiente reddito imponibile e che l'aliquota fiscale applicabile in ciascun anno sia pari a quella vigente al momento della concessione.

2.6) Attualizzazione del contributo per l'acquisto di servizi reali.

Per le iniziative concernenti l'acquisto di servizi reali si procede, utilizzando il sistema di tassi di cui al precedente punto 2.1), all'attualizzazione, alla data di inizio dell'investimento, delle spese suddivise per anno solare, nonchè all'attualizzazione, alla medesima data, del valore netto del contributo a fondo perduto, ipotizzando che lo stesso venga erogato in un'unica soluzione nell'anno successivo a quello della concessione.

Nel caso in cui detto valore attualizzato non superi la differenza di cui al punto 2.2), si procede all'erogazione dello stesso secondo importi, criteri e modalità della L. 64/86.

In caso contrario, l'erogazione del contributo è ridotta nel limite massimo erogabile.

3) ADEMPIMENTI DELLE DITTE BENEFICIARIE

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti agevolativi di cui alle richiamate disposizioni della Commissione europea, le imprese beneficiarie trasmettono agli Enti istruttori, con riferimento al programma agevolato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ditta beneficiaria e sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale (ove esistente) redatta secondo lo schema allegato sub B) e attestante:

- la dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) in relazione a quanto precisato al precedente punto 1), specificando gli elementi dai quali detta dimensione è stata desunta (occupazione, fatturato, stato patrimoniale, appartenenza a gruppi);

- la data di avvio del programma di investimenti in relazione a quanto precisato al precedente punto 2.1);

- l'ammontare delle agevolazioni fruite ad altro titolo (di natura fiscale, contributiva, ecc.), riferibili all'iniziativa agevolata e per le quali il diritto al beneficio sia sorto successivamente al 9.12.92. In particolare l'impresa dovrà specificare la natura e l'ammontare di dette altre agevolazioni, la normativa agevolativa corrispondente, l'Ente concedente, l'anno e l'importo delle erogazioni relative, anche presunte.

Le imprese beneficiarie comunicano inoltre il piano anche presunto di realizzazione degli investimenti suddiviso per anno solare.

Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata, la data di avvio del programma e il piano di realizzazione degli investimenti sono comunicati dalla Società di leasing.

4) ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISTRUTTORI

Una volta ricevute le dichiarazioni di cui al punto 3) e verificatane la coerenza con i dati dell'istruttoria, gli Enti istruttori ne trasmettono copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicando:

- il valore attualizzato degli investimenti secondo le precisazioni fornite al punto 2.1);

- il valore attualizzato delle agevolazioni fruite ad altro titolo, secondo le precisazioni fornite al punto 2.2);

- il valore attualizzato, al netto delle relative imposte, dei contributi previsti nelle diverse fattispecie dalla L. 64/86, secondo le precisazioni fornite ai punti 2.3), 2.4), 2.5) e 2.6);

- il piano di preammortamento e di ammortamento, anche presunto, dell'eventuale finanziamento concesso.

Gli Enti istruttori forniscono al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato gli elementi sopra indicati secondo lo schema di comunicazione allegato sub C).

Nell'allegato D è riportato un esempio di applicazione della procedura nel caso di un'operazione che beneficia di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato.

ALLEGATO A

Per attualizzare gli investimenti, le agevolazioni o le imposizioni fiscali relativi ad un determinato anno solare, si utilizza la seguente formula di carattere generale:

$$X_a = X \cdot r^n$$

dove X_a = valore attualizzato di X
X = ammontare degli investimenti delle agevolazioni o delle imposizioni fiscali da attualizzare, relativi ad un determinato anno solare
r = $1/(1+i_a)$
i_a = tasso di attualizzazione (vedi tabella 1)
n = numero degli anni solari che intercorrono tra quello relativo a X e quello in cui il programma di investimenti è iniziato.

Tabella 1: tassi di attualizzazione fissati dalla CEE nel decennio 1985-1994

1985 1° sem.	1985 2° sem.	1986	1987	1988	1989
20,00	17,10	17,80	15,75	12,80	13,90
1990	1991	1992	1993 1° sem	1993 2° sem.	1994
14,65	14,65	14,40	14,00	14,75	11,90

Formula per l'attualizzazione del contributo c/interessi netto:

$$V_{na} = \left\{ \frac{i_r}{i_a} \cdot \left[1 - r^p \left(1 - \frac{1 - r^m}{1 - r_r^m} \right) \right] - \frac{i_s}{i_a} \cdot \left[1 - r^p \left(1 - \frac{1 - r^m}{1 - r_s^m} \right) \right] \right\} \cdot (1-t) \cdot P$$

ove i_r = tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di mutuo
i_s = tasso agevolato (30%, 36% o 60% di i_r)
i_a = tasso di attualizzazione (vedi tabella 1)
r_r = $1/(1+i_r)$
r_s = $1/(1+i_s)$
r = $1/(1+i_a)$
m = durata del periodo di ammortamento
p = durata del periodo di utilizzo e preammortamento
t = aliquota fiscale/100
P = ammontare del prestito agevolato

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968. n°15)

Il sottoscritto ...., nato a..
il ...., nella qualità di legale rappresentante della ditta ....
con sede legale in ...., ammessa alle agevolazioni finanziarie della legge 1 marzo 1986. n° 64. con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° .... del ...., matr. n° ...., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, al fine di fruire delle erogazioni di dette agevolazioni e in relazione a quanto prescritto dalla circolare del predetto Ministero n° .... del ....

DICHIARA

- che la ditta beneficiaria, sopra indicata, è classificabile come impresa di piccole-medie/grandi (cancellare la dizione che non interessa) dimensioni sulla base dei seguenti elementi, individuati secondo i criteri di cui alla circolare indicata in premessa:

occupazione media: n° ....dipendenti;
fatturato annuo: £ ....
totale attivo dello stato patrimoniale: £ ....
partecipazioni nella ditta (soci e quote): ....(%)
............(%)
............(%)
............(%)
............(%)

- che il programma di investimenti oggetto delle predette agevolazioni ha avuto inizio in data ....,

- che, con riferimento al medesimo investimento o a parti di esso, la ditta ha beneficiato e/o beneficierà, oltre che delle agevolazioni indicate in premessa, di tutte e sole le agevolazioni di cui al seguente prospetto, per le quali il diritto al beneficio è sorto successivamente al 9 dicembre 1992

ENTE CONCEDENTE	NORMATIVA AGEVOLATIVA	NATURA DELLA AGEVOLAZIONE	ANNO DI FRUIZIONE	AMMONTARE DEL BENEFICIO

- che presso l'azienda è/non è (cancellare la voce che non interessa) costituito il Collegio sindacale.

Data: .... firma del legale rappresentante

(spazio per l'autentica della firma ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n°15)

Il sottoscritto .... in qualità di Presidente del Collegio sindacale della ditta.., con sede in ...., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, attesta l'effettività e la veridicità di quanto dichiarato sopra dal sig. ...., legale rappresentante della ditta medesima.

Data: ....

firma del Presidente del
Collegio Sindacale

(spazio per l'autentica della firma ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15)

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta indicata, come sopra generalizzato, comunica inoltre che il programma di investimento oggetto delle predette agevolazioni finanziarie si sviluppa secondo il seguente piano annuale di realizzazione:

ANNO	SPESE

firma del legale rappresentante

ALLEGATO C

Al Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato
Direzione Generale Produzione Industriale
Via del Giorgione, 2b
00147 ROMA

Oggetto: verifica sulla erogabilità delle agevolazioni finanziarie ex L.64/86 secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale n° .... del ....
Ditta: ....
Matr. n°: .... Prog.. ....

La ditta in oggetto, inserita nell'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 1995 con stato di avanzamento della spesa inferiore al 75%, è stata ammessa ai benefici finanziari della legge 64/86.

Onde consentire a codesto Ministero di effettuare le necessarie verifiche in ordine al rispetto dei limiti agevolativi imposti dalla Commissione europea, tenuto conto della specifica dichiarazione all'uopo prodotta dalla ditta beneficiaria si forniscono i seguenti elementi di valutazione, individuati secondo le indicazioni fornite con la richiamata circolare:

A.1) Dimensioni dell'impresa (piccola-media o grande): ....

A.2) Localizzazione dell'iniziativa (comune e provincia): ....

B.1) Investimento agevolato: £ ...., oltre £..........................per scorte

B.2) Contributi concessi:
in c/capitale: £ ....
in c/interessi: £ ....
in c/canoni: £ ....
per acquisto servizi reali: £ ....

B.3) Finanziamento agevolato:
durata: n° .... anni. di cui n° .... per utilizzo e preammortamento
importo: £ ....
(di cui £ .... per scorte)
tasso di riferimento applicato al contratto di mutuo: ....%
tasso agevolato (in % del tasso di riferimento): ....%

C.1) Data di avvio del programma di investimenti:

C.2) Valore attualizzato degli investimenti: £ ....

C.3) Valore attualizzato delle agevolazioni fruite ad altro titolo: £ ....

C.4) Valore attualizzato netto dei contributi:

in c/capitale: £ ....
in c/interessi: £ ....
in c/canoni: £ ....
per acquisto servizi reali: £ ....

Si allega la documentazione prescritta dalla circolare ministeriale indicata in oggetto.

(Solo per gli istituti di credito nei casi in cui occorra procedere alla riduzione del contributo in c/interessi):

Si comunica infine che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie sui limiti agevolativi innanzi richiamati e a quanto disposto dalla citata circolare, il finanziamento agevolato deve intendersi così modificato (fermi restando il tasso di riferimento e quello agevolato):

ammontare: £ ...., di cui £ .... per scorte
durata: n° .... anni di cui n° ....anni per utilizzo e preammortamento.

In forza delle variazioni apportate e tenuto conto delle altre condizioni di stipula del contratto di mutuo, il contributo in c/interessi netto attualizzato ammonta a £ ....

Data: ....

Timbro e firma dell'Ente istruttore

ALLEGATO D

ESEMPIO

Un' impresa di piccole-medie dimensioni ha richiesto le agevolazioni finanziarie ex L.64/86 per un investimento di £.M. 4.000 da realizzare nel proprio stabilimento ubicato in territorio della Regione Abruzzo secondo il seguente piano di realizzazione:

1993	£.M.	100
1994	£.M	900
1995	£.M	2.000
1996	£.M	500
1997	£.M	500

Per tale investimento sono state calcolate in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

contributo in c/capitale	£.M	1.200
finanziamento agevolato:	£.M	1.600

Si presume che il finanziamento sia stato stipulato alle seguenti condizioni:

durata:	10 anni, di cui 2 per utilizzo e preammortamento
tasso di riferimento:	14,20%
tasso agevolato:	36% del tasso di riferimento

Si presume inoltre che l'impresa non goda nè godrà di altri benefici connessi all'iniziativa e per i quali il diritto alla fruizione sia sorto successivamente al 9.12.92.

Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti agevolativi si procede secondo le modalità appresso indicate.

1) Attualizzazione degli investimenti

Il programma ha avuto inizio nel 1° semestre del 1993, e pertanto dalla tabella 1 dell'allegato A si ricava per il tasso di attualizzazione il valore del 14%.

Applicando la formula di attualizzazione riportata nello stesso allegato si perviene, per ciascun anno solare di realizzazione dell'investimento, ai seguenti valori:

anno	investimenti	n°	investimenti attualizzati
1993	100	0	100
1994	900	1	792
1995	2.000	2	1.540
1996	500	3	335
1997	500	4	295
Totale investimenti attualizzati alla data di avvio del programma			3.062

2) Limite degli aiuti

Trattandosi di piccola-media impresa localizzata in Abruzzo, il coefficiente da applicare per la verifica è pari al 40% e pertanto il limite massimo delle agevolazioni, individuato secondo il criterio dell'ESN, è pari a £.M. 1.224,8 (3.062 x 0,40).

3) Attualizzazione del contributo in c/capitale

Tenuto conto del piano di realizzazione degli investimenti e del piano di erogazione del contributo in c/capitale ipotizzato, si perviene al suo valore attualizzato:

anno	erogazione	n°	valore attualizzato
1996	600 (50%)	3	402
1997	480 (40%)	4	283
1998	120 (10%)	5	62
Totale contributo lordo attualizzato			747

Allo scopo di tener conto delle imposte corrispondenti a ciascuna erogazione, si ipotizza che l'incidenza delle stesse sia pari al 52%, applicato alla metà dell'importo di ciascuna erogazione. L'imposizione fiscale opera quindi secondo il seguente piano:

anno	contributo erogato nell'anno precedente	imposta (0,50x0,52)	n	valore attual.
1997	600	156	4	92
1998	480	125	5	65
1999	120	31	6	14
		Totale imposta attualizzata		171

Il valore attualizzato netto del contributo in c/capitale concesso ai sensi della L.64/86 é pertanto pari a £.M. 576 (747-171). Poiché tale valore è inferiore al limite di cui al punto 2), detto contributo può confermarsi nella misura prevista dalla L.64/86, e cioé in £.M. 1.200.

Per il contributo in c/interessi residua una quota in ESN che non puo superare £.M. 648,8 (1224,8-576).

4) Attualizzazione del contributo in c/interessi

Tenuto conto delle condizioni di stipula del contratto di mutuo, indicate in premessa, applicando la formula dell'allegato A si ottiene:

Vna = £.M. 270,7

Poiché tale valore è inferiore all'importo residuo di £.M. 648,8 indicato al precedente punto, anche il finanziamento agevolato puo confermarsi nella misura prevista dalla L.64/86, e cioè in £.M. 1.600.

95A5938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 5, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Salazar dott. Domenico è stato nominato commissario del Governo nella regione Calabria a decorrere dal 10 luglio 1995.

95A5966

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Spirito prof. Gaetano è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 10 luglio 1995.

95A5967

Nomina del commissario del Governo nella regione Liguria

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 2, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Maggiore dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Liguria a decorrere dal 10 luglio 1995.

95A5968

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 6, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Paxi dott. Mario è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna a decorrere dal 10 luglio 1995.

95A5969

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione Keren Hayesod, in Gerusalemme ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 9 marzo 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 13 settembre 1995, viene autorizzata la Associazione Keren Hayesod, con sede in Gerusalemme, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Giuseppe Frankel, da destinare ai fini istituzionali dell'Associazione.

95A5941

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Pescopagano (Potenza) con deliberazione n. 39 del 31 maggio 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previsto dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1995 il dott. Giuseppe Caricati è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario prefettizio di Terzigno (Napoli) con deliberazione n. 143 del 2 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previsto dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Maria Rosaria Ingegno, del dott. Pierluca Ghirelli e del rag. Antonio D'Addio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 009018/GAB. del 24 luglio 1995, ha fatto presente che la componente della commissione suddetta dott.ssa Maria Rosaria Ingegno ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Annibale Ammendola.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1995 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Terzigno (Napoli) il dott. Annibale Ammendola, in sostituzione della dott.ssa Maria Rosaria Ingegno.

95A5942

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla Società per il nuovo deposito franco darsena del porto di Genova alla istituzione di un deposito franco nel porto stesso.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1995 la Società per il nuovo deposito franco darsena del porto di Genova, con sede in Genova, via G. D'Annunzio n. 2/101, è stata autorizzata ad istituire un deposito franco nel porto di Genova, promontorio di San Benigno.

95A5943

Trasferimento della sede legale della società «Fiduciaria Sant'Andrea Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Treviso.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 il decreto interministeriale 6 maggio 1983 con il quale la società «Fiduciaria Sant'Andrea Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Treviso, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Milano.

95A5970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Carbonera e Fiesole

Con decreto 26 aprile 1995, n. TA-155/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Carbonera (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale n. 438, della superficie di mq 220, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 giugno 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto TC/964 del 25 settembre 1995 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo del fiume Arno segnato nel catasto del comune di Fiesole (Firenze) al foglio n. 45, particelle 610, 611 e 142, della superficie complessiva di mq 326, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 luglio 1994 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

95A5945

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Contarina

Con decreto 25 settembre 1995 n. 60400/60085 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 270 censito nel catasto del comune di Contarina al foglio 9, mappali 642, 643 e 644 ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Delta Po Adige.

95A5946

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 ottobre 1995

Dollaro USA	1609,07
ECU	2070,71
Marco tedesco	1129,73
Franco francese	323,53
Lira sterlina	2532,68
Fiorino olandese	1008,51
Franco belga	54,894
Peseta spagnola	13,047
Corona danese	291,10
Lira irlandese	2588,83
Dracma greca	6,867
Escudo portoghese	10,759
Dollaro canadese	1204,84
Yen giapponese	15,914
Franco svizzero	1392,89
Scellino austriaco	160,54
Corona norvegese	256,53
Corona svedese	230,96
Marco finlandese	373,33
Dollaro australiano	1230,46

95A6085

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 419 del 20 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di: n. 1 Proxima Light 2 più software relativo; n. 1 PC Amstrad 1640 DD EDC; n. 1 stampante Epson LX800; n. 6 coppie elettrodi Inglod combinati M3; n. 6 coppie elettrodi Inglod di riferimento Ml. 5; per un valore stimato in L. 500.000 da parte della ditta Glaxo S.p.a. con sede in Verona che ha manifestato tale volontà con lettera del 15 dicembre 1994, da destinarsi alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Con decreto del prefetto di Parma n. 420 del 20 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di: n. 1 Personale System/2 Mod. 80-071 con relativi accessori; n. 1 stampante IBM mod. 4202-003; n. 1 bernoulli Box 45 Mb; per un valore complessivo stimato in L. 500.000, da parte della ditta Glaxo S.p.a, che ha manifestato tale volontà con lettera del 9 novembre 1994, a favore della cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 421 del 20 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 25.000.000 finalizzata all'adeguamento della strumentazione chirurgica per interventi di videolaparoscopia da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 23/94 del 26 luglio 1994, a favore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 801 del 14 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'archivio denominato «Storia del costume dal 1960 al 1993» del defunto disegnatore di moda Guido Cozzolino, comprendente 593 disegni autografi di proprietà della sig.ra Giordani Bonizza in Aragno, che ha manifestato la volontà di donare le suddette opere con atto notarile n. 14710 reg. gen. del dr. Michele Micheli di Parma in data 7 ottobre 1994 per un valore complessivo di L. 174.785.000. Detta donazione è destinata al Centro Studi ed Archivio della comunicazione - sezione di arte contemporanea.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4639 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di n. 1 set Takeda composto da n. 2 TM 2420, n. 1 bracciale per obesi della ditta Pabish (6462) del valore complessivo di L. 500.000 IVA compresa da parte della ditta Sigma Tau di Roma, che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 387 del 27 giugno 1993. Detta donazione è destinata all'Istituto di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4640 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 486DX 33 MHz del valore complessivo di L. 5.300.000 più IVA da parte della ditta Ciba Geigy, che ha manifestato tale volontà con lettera del 12 luglio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - cattedra di endocrinologia ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4642 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 25.000.000 finalizzata all'acquisto di un apparecchio criopreservatore automatico computerizzato da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 555/94 del 26 luglio 1994. Detta donazione è destinata alla Cattedra di ematologia - centro trapianti di midollo osseo della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4643 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000 finalizzata all'acquisto di un apparecchio tonometro computerizzato da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 547/94 del 26 luglio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto di clinica oftalmologia - Centro per la retinografia diabetica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4643 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Power Macintosh 6100/60 8Mb-hdl 60 espansione RAM da 8 Mb per LC III, Q 800 Power Mac del valore complessivo di L. 5.200.000 IVA compresa da parte della ditta Master Pharma S.r.l. di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettera del 6 luglio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4644 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma la donazione della somma di L. 20.000.000 finalizzata all'acquisto di letti snodabili per attrezzare i vari reparti dell'Istituto di clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4724 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 286 Bull Micral 200 Mod. DM 3014 con stampante Compuprint Bull 923 del valore complessivo di L. 300.000 da parte della ditta ABAX Informatica S.r.l. di Reggio Emilia, che ha manifestato tale volontà con lettera del 25 gennaio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto di oftalmologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4725 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 15.000.000 finalizzata all'acquisto di n. 1 propaq mod. 102 LCD con modulo saturazione per sala operatoria da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 803/93 del 29 dicembre 1993. Detta donazione è destinata all'Istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4726 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 150.000.000 con erogazione dell'importo in tre annualità uguali finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura eco color doppler da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma; che ha manifestato tale volontà con lettera prot. n. 96/94 del 26 luglio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto policattedra di clinica chirurgica generale toracica e vascolare - scuola di specializzazione in chirurgia vascolare della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4727 del 1° febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 129.165.000 IVA compresa e finalizzata all'acquisto di un citofluorimetro da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, che ha manifestato tale volontà con lettere prott. n. 233/92 del 27 luglio 1992; 75/93 del 26 luglio 1993; 4292 del 26 luglio 1993; 1/94 del 9 febbraio 1994. Detta donazione è destinata all'Istituto di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4946 del 18 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000.000 da parte della ditta Parmalat S.p.a. con sede legale in Collecchio, da destinare alla ristrutturazione dei locali già sede della facoltà di farmacia, siti nel quartiere d'Azeglio in Parma.

Tale somma costituisce il secondo acconto della donazione complessiva, che sarà erogata in tre annualità come espressamente precisato dalla ditta Parmalat S.p.a. nella lettera datata 3 giugno 1993 diretta all'Università degli studi di Parma.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5156 del 6 febbraio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di attrezzature consistente in pompa da vuoto termostato, centrifuga bagno termostato e telefax per un valore complessivo di L. 12.172.700 da parte della National Institues of Health di Bethesda, Maryland USA, che ha manifestato tale volontà con lettera del 10 marzo 1990. Detta donazione è destinata all'istituto di oftalmologia - Studio Italia - USA sulla cataratta senile della facoltà di medicina e chirurgia.

95A5944

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con decreto dirigenziale n. 2353 del 19 luglio 1995, esecutivo ai sensi di legge, la società «Fontemura S.p.a.» con sede legale e stabilimento di produzione in via Fontemura 1, località Alpe di Poti, comune di Arezzo, è stata autorizzata:

all'utilizzo per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «L'Aqua» sgorgante dal pozzo denominato P1, riconosciuta con decreto ministeriale n. 2913 del 19 maggio 1995;

all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «L'Aqua» in contenitori di PET, della capacità di ml 250, 330, 500, 750, 1.000, 1.500 e 2.000, ottenuti a partire da preforme nel proprio stabilimento di cui al decreto dirigenziale n. 2152 del 12 luglio 1995; tale autorizzazione è stata concessa alla società richiedente per il periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di notifica del decreto dirigenziale n. 2353 del 19 luglio 1995;

all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «L'Aqua» in contenitori di vetro a rendere e vetro a perdere della capacità di ml 250, 330, 460, 500, 750, 920, 1.000 e 1.500; tale autorizzazione è stata concessa in via definitiva.

Sono confermate le prescrizioni contenute nei punti 4) e 5) del decreto dirigenziale n. 2152 del 12 luglio 1995, riguardanti i tipi di controlli, nei contenitori vuoti e pieni di acqua minerale e la loro frequenza, anche per l'acqua minerale naturale «l'Aqua».

Si comunica che, con decreto dirigenziale n. 2152 del 12 luglio 1995, esecutivo ai sensi di legge, la società «Fontemura S.p.a.» con sede legale e stabilimento di produzione in via Fontemura 1, località Alpe di Poti, comune di Arezzo, è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Fontemura» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento a partire da preforme di PET:

«Lighter» prodotte dalla Plasco S.r.l. - Anagni (Frosinone);

«Melinar B 90» prodotte dalla I.L.P. S.n.c. - Rossiglione (Genova);

«Lighter» prodotte dalla Jonhnson Centrale S.p.a. - Loreto (Ancona);

«Lighter» prodotte dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera).

La suddetta autorizzazione è stata concessa alla «Fontemura S.p.a.» per 36 (trentesei) mesi a partire dalla data di notifica del decreto n. 2152 del 12 luglio 1995.

La società stessa dovrà presentare, entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale naturale «Fontemura» nei contenitori di PET sopracitati, e successivamente con frequenza quadrimestrale, i certificati analitici indicati al punto 4) del decreto suddetto.

95A5948

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1995).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, comma 1, nella «Tabella I - Indennità mensile di impiego operativo di base», riportata alla pag. 7 del sopra indicato supplemento ordinario, in corrispondenza del n. III, la misura mensile lorda invece di: «*645.000*», leggasi: «*665.000*»;

all'art. 7, comma 3, nell'ultimo periodo, alla pag. 9 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... e nella sola ipotesi che l'*Amministrazionesi* trovi ...», si legga: «... e nella sola ipotesi che l'*Amministrazione si* trovi ...»;

all'art. 15, comma 3, nell'ultimo periodo, alla pag. 11 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... la retribuzione viene *proporzonalmente* decurtata.», si legga: «... la retribuzione viene *proporzionalmente* decurtata.».

95A5985

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1995).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, all'art. 44, comma 1, alla pag. 34 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «... nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste *alle* citate norme, ...», si legga: «... nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste *dalle* citate norme, ...».

95A5986

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189



L. 1.300